Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 novembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla **Gazzetta Ufficiale 1981.**

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 18 NOVEMBRE 1980:

LEGGE 24 ottobre 1980, n. 764.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977.

LEGGE 24 ottobre 1980, n. 765.

Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada, firmato a Roma il 29 luglio 1977.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 18 NOVEMBRE 1980:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 80: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 »; 6 % « Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121 »; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « A »; 6 % garantite dallo Stato « B »; 6 % garantite dallo Stato « C »; 7 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato « B », effettuate il 10 novembre 1980.

(10307)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 novembre 1980, n. **758.**

Nuove modalità di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accettare il pagamento o il deposito di somme, a qualsiasi titolo, oltre che con le modalità previste dall'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, anche mediante assegni bancari a copertura garantita.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1980

PERTINI

FORLANI — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **759.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923 e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina, e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 168, 169, 170 e 171, relativi alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 168. — La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Messina e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 169. — La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di ottanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 170. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) igiene del lavoro (I corso);
2) fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso);
3) tecnologia industriale;
4) statistica medica e biometrica;
5) tecniche di laboratorio.

2° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso);
2) igiene del lavoro (II corso);
3) fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso);
4) psicologia del lavoro;
5) tossicologia industriale.

3° *Anno*:

1) anatomia e clinica delle malattie del lavoro (II corso);
2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (I corso);
3) epidemiologia delle malattie da lavoro;
4) radiologia e radioprotezione;
5) dermatologia professionale.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (III corso);

2) prevenzione degli infortuni e delle malattie da lavoro (II corso);

3) pronto soccorso;

4) medicina legale e delle assicurazioni;

5) organizzazione dei servizi di medicina ed igiene del lavoro.

Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali vengono sostenuti alla fine dell'ultimo corso.

Art. 171. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante lo anno. Per le materie biennale o triennali l'esame è sostenuto alla fine del biennio o del triennio.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

L'art. 204 dello statuto dell'Università di Messina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1976, n. 895, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia generale è stabilito in undici per anno di corso per un totale di cinquantacinque iscritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1980
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **760.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Biagio e di S. Saba, in Messina.

N. 760. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Messina 1° settembre 1978, integrato con dichiarazione 22 settembre 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Biagio, in località Piano Torre del comune di Messina, e di S. Saba, in frazione S. Saba (già Castanea Marina) dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **761.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro e di S. Lorenzo, in Terranuova Bracciolini.

N. 761. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 20 gennaio 1979, integrato con dichiarazione 10 marzo stesso anno, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Pietro, in frazione Treggiaia, e di S. Lorenzo, in frazione Piantravigne, entrambe nel comune di Terranuova Bracciolini (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **762.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Antonio abate e di S. Lorenzo, in Bardonecchia.

N. 762. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Susa 1° gennaio 1979, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Antonio abate, in frazione Melezet del comune di Bardonecchia (Torino), e di S. Lorenzo, in frazione Les Arnauds dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. **763.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie dei SS. Marziano V. e Colombano Ab. e di S. Innocenzo vescovo, in Brallo di Pregola.

N. 763. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Tortona 1° settembre 1978, integrato con dichiarazione 4 settembre 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie dei SS. Marziano V. e Colombano Ab., in frazione Corbesassi del comune di Brallo di Pregola (Pavia), e di S. Innocenzo vescovo, in frazione Colleri dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 161

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1980.

Modificazione dei quadri 1, 2 e 3 della tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visti i decreti interministeriali in data 27 gennaio 1977, 22 febbraio 1978 e 11 maggio 1979, registrati, rispettivamente, alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1977, registro n. 7, foglio n. 34, 10 giugno 1978, registro n. 15, foglio n. 138 e 1° agosto 1979, registro n. 21, foglio n. 117, con i quali si è provveduto a modificare la tabella *B* allegata alla citata legge n. 740 del 1970;

Rilevato che i compiti operativi-funzionali in alcuni istituti penitenziari si sono notevolmente incrementati, sia a seguito dell'aumento della popolazione detenuta, sia per la loro attuale destinazione a particolari esigenze di ordine e sicurezza;

Visto l'art. 38, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1980 i quadri 1, 2 e 3 della tabella *B* allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246, saranno così modificati:

QUADRO 1

Compenso mensile lordo L. 500.000.

Asinara	C.R.
Capraia	C.R.
Favignana	C.R.
Gorgona	C.R.
Pianosa	C.R.
Torino	C.C. (centro clinico)
Milano	C.C. » »
Napoli	C.C. » »
Cuneo	C.C.
Fossombrone	C.R.
Trani	C.C.
Novara	C.C.
Nuoro	C.C.
Porto Azzurro	C.R.
Volterra	C.R.

QUADRO 2

Compenso mensile lordo L. 350.000.

Is Arenas	C.R.
Isili	C.R.
Mamone	C.R.
Paliano	C.R.
Aversa	Osp. psich. giud.
Barcellona Pozzo di Gotto	» » »
Montelupo Fiorentino	» » »
Napoli	» » »
Reggio Emilia	» » »
Bari	C.C. (centro clinico)
Messina	C.C. » »
Genova	C.C. » »
Palermo	C.C. » »
Parma	C.C. e C.M.F. (centro clinico)
Perugia	C.C. (centro clinico)
Pisa	C.C. » »
Roma « Regina Coeli »	C.C. » »
Roma-Rebibbia	C.C. maschile «Nuovo complesso»
Alessandria	C.R.
Roma	Centro studi penitenziari
Ascoli Piceno	C.C.
Bologna	C.C.
Palmi	C.C.
Termini Imerese	C.C.

QUADRO 3

Compenso mensile lordo L. 163.500.

Avellino	C.C.
Brescia	C.C.
Brindisi	C.C.
Cagliari	C.C.
Cairo Montenotte	Scuola all. AA.CC.
Caltanissetta	C.C.
Catania	C.C.
Civitavecchia	C.C. e C.R.
Firenze	C.C., C.R. e C.C.D.
Fossano	C.R.
Massa	C.C.
Padova	C.R.
Parma	Scuola all. AA.CC.
Portici	» » » »
Potenza	C.C.
Pozzuoli	C.C.D.
Procida	C.R.
Reggio Calabria	C.C.
Roma-Rebibbia	C.R.
Roma-Rebibbia	C.C.D.
Roma-Rebibbia	« Osservazione »
Salerno	C.C.
Saluzzo	C.R.
S. Maria Capua Vetere	C.C.
Siracusa	C.C.
Sulmona	C.R. e C.C.
Trento	C.C.
Turi	C.R.
Viterbo	C.C. e C.R.

QUADRO 4

Compenso mensile lordo L. 133.500.

Agrigento	C.C.
Alghero	C.R.
Castelfranco Emilia	C.L.
Catanzaro	I.R.M.
Lonate Pozzolo	C.L.A.
Napoli	I.R.M. « G. Filangieri »

Palermo	I.R.M.
Piacenza	C.C.
Ragusa	C.C.
Roma	I.R.M. « Casal del Marmo »
Taranto	C.C.
Torino	I.R.M.
Treviso	C.C.
Trieste	C.C.
Udine	C.C.
Verona	C.C.

QUADRO 5

Compenso mensile lordo L. 111.000.

Airola	I.R.F.
Avezzano	C.C.
Avigliano	I.R.M.
Belluno	C.C.
Bergamo	C.C.
Benevento	C.C.
Bologna	I.R.M.
Bolzano	C.C.
Caltagirone	C.C.
Campobasso	C.C.
Cassino	C.C.
Catanzaro	C.C.
Como	C.C.
Cosenza	C.C.
Enna	C.C.
Forlì	C.C.
Frosinone	C.C.
L'Aquila	C.C.
L'Aquila	Prig. scuola
La Spezia	C.C.
Latina	C.C.
Lecce	C.C.
Lecce	I.R.M.
Lecce	C.R.
Locri	C.C.
Lucca	C.C.
Lucera	C.C.
Mantova	C.C.
Matera	C.C.
Milano	I.R.M.
Modena	C.C.
Napoli	I.R.M. « Ai Colli Aminei »
Nisida	I.R.M.
Noto	C.C.
Oristano	C.C.
Orvieto	C.C.
Padova	C.C.
Pescara	C.C.
Reggio Emilia	C.C.
Saliceta S. Giuliano	C.L. e C.R.
S. Cataldo	I.R.M.
S. Gimignano	C.R.
S. Maria Capua Vetere	I.R.M.
Sassari	C.C.
Sciacca	C.C.
Soriano nel Cimino	C.L.
Spoleto	C.C.
Teramo	C.C.
Trapani	C.C.
Varese	C.C.
Venezia	C.C.
Venezia	C.L.U.
Venezia	C.L.D.
Vercelli	C.C.
Vibo Valentia	C.C.

Al maggiore onere annuo di L. 37.129.950 si provvede con i normali stanziamenti del cap. 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1980, e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Roma, addì 28 agosto 1980

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1980
Registro n. 31 Giustizia, foglio n. 86

(10359)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1980.

Costituzione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo (Mediocredito regionale abruzzese), ente di diritto pubblico, con sede in Teramo.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dai promotori dell'iniziativa per essere autorizzati, ai sensi della citata legge n. 445/1950 a costituire un istituto regionale specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo;

Visto lo statuto allegato alla predetta istanza;

Ritenuta l'urgenza, salvo a darne notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' autorizzata la costituzione, ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo, con sede in Teramo.

Detto istituto, che assumerà la denominazione di « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo (Mediocredito regionale abruzzese) », sarà regolato dalle norme dello statuto di trentacinque articoli, allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato statuto saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DELL'ABRUZZO (MEDIOCREDITO REGIONALE ABRUZZESE).

Costituzione e scopo dell'Istituto

Art. 1.

Ai fini ed agli effetti della legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, è costituito un ente di diritto pubblico denominato « Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Abruzzo », più brevemente (Mediocredito regionale abruzzese).

Fanno parte dell'Istituto, quali enti partecipanti, le casse di risparmio dell'Abruzzo, che ne sono state le promotrici, e l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane. Possono, inoltre, farne parte tutti gli istituti ed aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, che vi siano ammessi dall'assemblea straordinaria.

Art. 2.

L'Istituto ha personalità giuridica propria e sede in Teramo.

Art. 3.

L'Istituto ha durata illimitata.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è la concessione di crediti a medio termine alle medie e piccole imprese al fine di mettere in valore o anche potenziare risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio dell'Abruzzo.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di L. 1.025.000.000 (lire unmiliardoventicinquemilioni), ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 1.000.000 (lire un milione) ciascuna.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro partecipante. Tale cessione, tuttavia, non può aver luogo se non con il consenso dell'assemblea dei partecipanti all'Istituto.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei partecipanti. Le quote in aumento dovranno essere offerte in opzione ai partecipanti stessi, in proporzione delle quote da ciascuno di essi possedute.

La partecipazione delle quattro casse di risparmio dello Abruzzo all'aumento del fondo di dotazione dovrà essere sempre paritetica tre le stesse.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per ciascuna di esse di rinunciare o di cedere esclusivamente alle altre casse, in tutto od in parte, il proprio diritto di opzione.

Nel caso in cui si sia verificata la rinuncia o la cessione del diritto di opzione ai sensi del precedente comma, il pacchetto delle quote di un successivo aumento offerto in opzione alle casse di risparmio d'Abruzzo dovrà essere, su richiesta delle casse a partecipazione minoritaria, ripartito tra tutte le casse medesime in modo tale che venga ricostituita, tra di loro, l'originaria situazione di parità.

In ogni caso, le casse di risparmio detentrici di quote maggiori non potranno, per nessuna ragione, opporsi alla menzionata ricostituzione dello stato di partecipazione paritetica al fondo di dotazione dell'Istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato in unica soluzione secondo le determinazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

L'Istituto, per l'espletamento delle singole operazioni e di tutti gli incombenti accessori, si avvale dell'organizzazione periferica delle aziende di credito partecipanti, operanti in Abruzzo, dalle quali è rappresentato localmente in conformità di apposite convenzioni.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con l'emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi, nominativi ed al portatore, nonchè di titoli che l'organo di vigilanza ritenga similari, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'organo di vigilanza stesso. Le obbligazioni emesse dall'Istituto sono parificate ai titoli di credito fondiario emessi dagli istituti di credito fondiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Esse sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'istituto di emissione ha facoltà di concedere anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali dalle pubbliche amministrazioni;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dai partecipanti nei limiti e con le modalità previsti dalle singole norme statutarie;

d) con eventuali conferimenti statali e di altri enti pubblici;

e) con la contrazione di mutui ed altre operazioni in qualsiasi valuta, con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) e con gli altri istituti od enti con i quali l'Istituto è autorizzato ad operare.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale le seguenti operazioni attive, previste dalla legge o autorizzate dall'organo di vigilanza:

a) mutui od aperture di credito assistiti normalmente da garanzie mobiliari ed immobiliari od anche eccezionalmente, da garanzie personali;

b) sovvenzioni e sconti cambiari;

c) acquisto e sottoscrizione di titoli obbligazionari anche in consorzio con altri istituti;

d) riporti od anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonchè sconti di buoni ordinari del Tesoro;

e) anticipazioni o prestiti per l'acquisto di macchinari, ai sensi dell'art. 2762 del codice civile, o ai sensi di leggi speciali;

f) operazioni di finanziamento alle esportazioni secondo le leggi in vigore, nonchè crediti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, a favore di Stati, banche centrali estere e di enti o imprese pubbliche e private di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazione italiane, o attività ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero da parte di piccole e medie imprese della regione nonchè da parte di consorzi costituiti dalle stesse;

g) tutte le operazioni previste dalle leggi che regolano gli interventi nelle zone di competenza della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), nonchè ogni operazione prevista dalle norme di legge ed autorizzata dall'organo di vigilanza in conformità delle disposizioni vigenti.

La durata massima delle singole operazioni non può superare il termine previsto dalle leggi o quello determinato dall'organo di vigilanza in conformità alle disposizioni vigenti.

E' inibito comunque l'esercizio del credito per la durata inferiore ad un anno.

L'Istituto, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, può inoltre:

1) acquistare o costruire immobili per uso dei propri uffici nonchè compiere, sempre con riferimento esclusivo ai propri uffici, qualsiasi operazione immobiliare;

2) acquistare o vendere beni anche immobili, in sede di realizzazione dei propri crediti;

3) concorrere alla costituzione di società finanziarie che operino nel territorio di cui all'art. 4 ed aventi il fine di promuovere lo sviluppo delle medie e piccole imprese nel territorio medesimo, nonchè sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle società medesime.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al punto 3) non possono globalmente, in alcun momento, superare la misura del dieci per cento (10%) del fondo di dotazione quale risulta, ogni anno, dal bilancio approvato.

Art. 9.

L'Istituto gode delle agevolazioni previste dall'art. 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonchè quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.

Organi dell'Istituto

Art. 10.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il comitato esecutivo;
d) il presidente;
e) il collegio sindacale;
f) il direttore.

Assemblea

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai partecipanti che provvederanno a designare di volta in volta un proprio rappresentante. Ciascun partecipante dispone di un voto per ogni quota del fondo di dotazione, di cui risulti titolare almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea:

a) procedere alla determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione ed alla nomina dei consiglieri elettivi, nonchè alla determinazione del numero dei componenti il comitato esecutivo;

b) procedere alla nomina del presidente e del vice presidente, da scegliere tra i rappresentanti delle casse di risparmio promotrici facenti parte del consiglio;

c) procedere alla nomina dei sindaci di sua competenza;

d) approvare il bilancio dell'Istituto;

e) provvedere al riparto degli utili netti conseguiti;

f) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi e per l'espletamento delle altre mansioni inerenti all'attività dell'Istituto. Ciascun amministratore avrà diritto ad una sola medaglia di presenza o diaria al giorno, anche se sia intervenuto nella medesima giornata in più riunioni o atti;

g) determinare il compenso dei sindaci effettivi; nel caso in cui detto compenso venga fissato in tutto o in parte sotto forma di medaglie di presenza alle stesse si applicano le limitazioni previste nella precedente lettera *f*);

h) deliberare a maggioranza di due terzi dei partecipanti al fondo di dotazione sulle domande di ammissione avanzate dagli enti, aziende ed istituti di cui al secondo comma del precedente art. 1);

i) deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

l) deliberare le modifiche del presente statuto, modifiche che andranno poi approvate con le modalità di cui all'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 445;

m) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno, anche se non espressamente sopra elencato.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria è convocata entro il mese di aprile di ogni anno per deliberare in particolare sugli oggetti di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), ed *m*) del precedente art. 13, esclusi quelli di cui ai paragrafi *h*), *i*) ed *l*) del medesimo art. 13 riservati all'assemblea straordinaria.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto, nei quali ultimi due casi l'adunanza avrà luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedire ai partecipanti ed ai sindaci al loro domicilio almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 16.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonchè per la validità delle relative deliberazioni, si osservano le disposizioni degli articoli 2368 e 2369 del codice civile, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 13, lettera *h*) ed art. 34 del presente statuto.

Consiglio di amministrazione

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da tre a nove consiglieri.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione:

un rappresentante di ciascuna delle casse di risparmio promotrici, tra i quali verranno scelti il presidente ed il vice presidente;

un rappresentante dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

Gli altri membri saranno eletti dall'assemblea ai sensi del presidente art. 13, lettera *a*).

Art. 18.

Tutte le cariche sono gratuite. Ai componenti il consiglio spetta nei casi previsti e con le limitazioni di cui all'art. 13, lettera *f*), una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari cui va aggiunta, per coloro che risiedono fuori Teramo, una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 19.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione persone che siano tra loro, coniugi, parenti od affini fino al terzo grado incluso, nè possono farvi parte il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Coloro che, all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

Art. 20.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Art. 21.

Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza si applicheranno le seguenti norme:

se trattasi di membro di diritto, provvederà l'ente al quale apparteneva il membro cessato;

se trattasi di eventuali membri elettivi, provvederà per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, con l'osservanza, ove del caso, delle norme di cui all'art. 2386 del codice civile e del presente statuto.

Art. 22.

Le adunanze del consiglio sono convocate con biglietto contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata almeno cinque giorni prima della riunione, ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente.

Il consiglio di amministrazione si riunisce di norma una volta al mese.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede, mentre, nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Art. 23.

Il consiglio di amministrazione è investito del più ampio mandato per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge è riservato all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione:

a) determinare gli indirizzi generali di gestione;

b) approvare e modificare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

c) delegare mansioni di carattere esecutivo a istituti partecipanti ed approvare le relative convenzioni di cui all'art. 6 del presente statuto, fissando i relativi compensi;

d) deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie, quando permanga un credito dell'Istituto;

e) deliberare l'emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

f) deliberare sulle liti da promuovere o da sostenersi autorizzando il presidente o chi per esso a stare in giudizio, nonchè a transigere, a rinunciare, ecc.;

g) deliberare sulla alienazione di beni immobili pervenuti in proprietà dell'Istituto;

h) deliberare sui contratti di compravendita di immobili di cui all'art. 8 del presente statuto;

i) assumere e cedere partecipazioni;

l) nominare il direttore e stabilirne il trattamento economico;

m) nominare, su proposta del direttore, il vice direttore dirigenti e funzionari e stabilirne il trattamento economico;

n) deliberare, sempre su proposta del direttore, su ogni altra materia riguardante il personale.

Comitato esecutivo

Art. 24.

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente o dal vice presidente e da due a quattro consiglieri nominati, questi ultimi, annualmente nel suo seno dal consiglio di amministrazione.

In caso di vacanza il consiglio di amministrazione provvederà alla sostituzione nella prima riunione successiva. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di nomina di quelli sostituiti.

Art. 25.

Nel rispetto delle norme di legge e di statuto il consiglio di amministrazione potrà delegare al comitato esecutivo propri poteri ed attribuzioni fissandone i limiti di competenza e di valore.

In via d'assoluta urgenza il comitato esecutivo potrà deliberare su affari di competenza del consiglio di amministrazione con l'obbligo di darne comunicazione al consiglio stesso nella sua prima riunione.

Le deliberazioni del comitato sono prova legale di fronte ai terzi della esistenza della delega o dell'urgenza.

Art. 26.

Il comitato è convocato con un biglietto di invito, da spedirsi a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio, almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere senza rispetto dei termini di cui al comma precedente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente o il vice presidente.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede mentre, nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.

Il comitato si riunisce, di norma, due volte al mese e, comunque, quando il presidente lo reputi necessario.

Tutte le deliberazioni del comitato esecutivo saranno portate a conoscenza del consiglio nella sua prima riunione.

Ai componenti il comitato spettano per la partecipazione alle sedute, la medaglia di presenza, la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio come per le riunioni del consiglio.

Questi compensi non sono cumulabili nello stesso giorno in cui si riuniscono comitato e consiglio.

Presidente

Art. 27.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente la cancellazione, postergazione e riduzione delle ipoteche, le surrogazioni da farsi in favore di terzi, le cancellazioni delle trascrizioni eseguite dall'Istituto e la restituzione di pegni e di altre garanzie, sempreché il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

In via d'urgenza il presidente ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione, di resistere a quelle promosse contro l'Istituto e concedere restrizioni di garanzie informando del provvedimento il consiglio di amministrazione nella prima riunione.

All'uopo, sempre nei casi di urgenza, può transigere nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione nonchè conferire mandati generali o speciali alle liti.

Art. 28.

In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, le funzioni vengono svolte da un consigliere espressamente designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma del consigliere designato costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente o del vice presidente.

Collegio sindacale

Art. 29.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e gli altri sono nominati dall'assemblea dei partecipanti.

La presidenza del collegio sindacale spetta al sindaco effettivo di nomina ministeriale.

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dal codice civile; ai suoi membri si applicano le incompatibilità di cui all'art. 2399 del codice civile.

I sindaci debbono intervenire alle adunanze delle assemblee, del consiglio di amministrazione ed hanno facoltà di presenziare a quelle del comitato. Agli stessi, oltre la prevista retribuzione nella misura stabilita secondo le modalità previste dall'art. 13, spettano anche la diaria ed il rimborso spese così come fissato per i componenti il consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel quale scade il termine predetto, e, successivamente, fino a che entrino in carica i loro successori.

Direttore

Art. 30.

All'Istituto è preposto un direttore il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Egli è segretario dell'assemblea, del consiglio e del comitato esecutivo, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne autentica le copie e gli estratti.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale; ordina e vigila il lavoro da compiere dal medesimo e più particolarmente attende ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè alla esecuzione delle disposizioni impartite dal presidente e firma gli atti relativi;

b) riferisce al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo su tutti gli affari sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

c) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi d'incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze;

d) dispone e disciplina i servizi, gli accertamenti, i controlli e le ispezioni;

e) dà pareri e formula proposte su tutti i provvedimenti riguardanti il personale;

f) autorizza le spese di amministrazione di carattere ordinario entro i limiti fissati annualmente dal consiglio di amministrazione;

g) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo presenta al consiglio con una relazione illustrativa;

h) in caso di necessità, avvia tempestivamente le azioni giudiziarie necessarie per il recupero dei crediti vantati dall'Istituto, informandone il comitato esecutivo alla prima riunione utile.

Art. 31.

Le funzioni di direttore potranno dal consiglio essere conferite al direttore generale di una delle Casse di risparmio dell'Abruzzo o ad un dirigente o funzionario di azienda di credito di cui all'art. 5 della legge bancaria o di istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito da un dirigente o da un funzionario dell'Istituto o di una delle Casse di risparmio dell'Abruzzo, nominato ai sensi del precedente art. 23).

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo.

Bilanci - Utili - Liquidazioni

Art. 32.

L'esercizio amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre successivo alla data di costituzione dell'Istituto.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto al voto dell'assemblea dei partecipanti nell'adunanza ordinaria.

A rimborso a forfait delle spese sostenute ed a titolo di compenso per l'attività che ogni singolo partecipante svolge per conto dell'Istituto, regolata in base alle convenzioni da porre in essere secondo quanto stabilito nel precedente art. 6, verrà attribuita ad ogni partecipante una provvigione, commisurata al volume delle operazioni effettuate da ognuno di essi.

La ripartizione della quota di cui sopra verrà stabilita nelle norme regolamentari.

Art. 33.

Gli utili netti debbono essere assegnati:

1) per 3/10 (tre decimi) alla formazione ed all'incremento del fondo di riserva ordinario;

2) per 1/10 (un decimo) in parte alla formazione ed allo incremento di ulteriori riserve, ed in parte alla costituzione ed all'incremento di un fondo a disposizione del consiglio di amministrazione per la concessione di contributi per iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione;

3) per 6/10 (sei decimi) agli enti partecipanti, quale dividendo sul fondo di dotazione conferito.

Art. 34.

L'assemblea dei partecipanti può deliberare lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Istituto con deliberazione che abbia ottenuto una maggioranza di voti che rappresenti almeno 2/3 dei partecipanti al fondo di dotazione. La deliberazione, per essere esecutiva, dovrà riportare l'approvazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Le attività nette risultanti saranno ripartite tra gli istituti partecipanti in proporzione delle quote da ciascuno possedute.

Art. 35.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza, in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti.

Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione qualora non si richiedano particolari autorizzazioni di deroga; le altre, dopo che saranno trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza, senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta dallo stesso.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(10157)

DECRETO MINISTERIALE 7 *ottobre* 1980.

Istituzione del Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio delle Comunità europee del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia;

Visto l'art. 2, primo comma, lettera *a*), del predetto regolamento CEE che stabilisce l'istituzione di un sistema di formazione dei divulgatori agricoli, tramite un organismo interregionale di divulgazione agricola, costituito da centri interregionali di formazione;

Visto il « piano quadro » predisposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con le regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano in base al disposto dell'art. 3 del già citato regolamento (CEE) n. 270/79;

Considerato che, per una efficace ed equilibrata attuazione della politica agricola comune in Italia, occorre dare sollecita applicazione al citato regolamento per rimediare alle gravi deficienze strutturali e alla netta insufficienza della produttività agricola;

Ritenuta l'opportunità di istituire un apposito Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione

agricola previsto dall'art. 2, primo comma, lettera *a*), del citato regolamento, al quale affidare i compiti e le funzioni di cui all'art. 5 di detto regolamento;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione della normativa recata dal regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio delle Comunità europee, del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, è istituito il Comitato interregionale per lo sviluppo della divulgazione agricola previsto dal primo comma, lettera *a*), art. 1 del citato regolamento, al quale vengono affidati i compiti e le funzioni previste dal primo comma dell'art. 5 del regolamento stesso.

Art. 2.

Detto Comitato, con sede presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, è composto da:

il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con le funzioni di presidente, ed in sua assenza od impedimento da suo delegato;

gli assessori all'agricoltura delle regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e delle province autonome di Trento e Bolzano o un loro sostituto nominato con atto delle amministrazioni regionali o province autonome;

il direttore generale della produzione agricola o altro funzionario dirigenziale, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante del Ministero degli affari regionali;

un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni professionali e delle tre organizzazioni cooperative, del settore agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il comitato esprime al suo interno un vice-presidente.

Art. 3.

Il Comitato interregionale ha il compito di:

a) fornire, sulla base di programmi predisposti dai centri interregionali, il programma annuale di formazione e perfezionamento di divulgatori polivalenti, di divulgatori specializzati e del personale direttivo in materia di divulgazione agricola;

b) formulare il piano annuale di cui all'art. 8 del regolamento (CEE) n. 270/79 sulla base dei piani annuali approvati dalle regioni;

c) coordinare le attività dei centri interregionali rivolte a:

attuare i programmi di formazione di cui alla precedente lettera *a*);

elaborare, in stretto collegamento con i servizi regionali di divulgazione ed il personale idoneo addetto alla ricerca, i programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei divulgatori;

organizzare seminari periodici tra i divulgatori ed il personale insegnante dell'organismo interregionale per valutare, sulla base dei risultati della divulgazione, gli eventuali adattamenti da apportare in materia di formazione;

studiare e verificare l'idoneità delle tecniche di divulgazione rispetto ai problemi dei conduttori agricoli delle diverse zone, nonché curare, tenendo conto dei risultati conseguiti dai divulgatori entrati in servizio, la previsione delle esigenze in materia di formazione;

d) pronunciarsi in merito alla articolazione territoriale di centri interregionali, tenuto conto delle specifiche esigenze di divulgazione e di possibilità di specializzazione;

e) stabilire i criteri e indirizzi uniformi per la selezione, formazione e aggiornamento dei candidati alla partecipazione ai corsi nonché dei formatori e dell'altro personale docente impiegato dai centri interregionali;

f) formulare la proposta di riparto dei finanziamenti tra i centri interregionali di formazione;

g) pronunciarsi su ogni altro argomento inerente l'indirizzo e coordinamento dell'attività dei detti centri interregionali.

Art. 4.

Il Comitato viene convocato all'inizio di ciascun anno per la predisposizione dei piani annuali da trasmettere, a norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 270/79 alla commissione delle Comunità europee. Il Comitato inoltre potrà essere convocato ogni qualvolta il Ministro dell'agricoltura e delle foreste lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta, congiuntamente, da tre amministrazioni regionali.

Art. 5.

La convocazione ha luogo a cura del presidente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per la adunanza.

In caso di eccezionale urgenza i membri del Comitato potranno essere convocati telegraficamente con preavviso non inferiore a cinque giorni.

Sia nell'uno che nell'altro caso l'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno con i riferimenti relativi all'eventuale documentazione allegata.

Qualora motivi di particolare importanza od urgenza lo consiglino, un componente del Comitato può proporre l'inserimento di nuovi argomenti nell'ordine del giorno anche nel corso della riunione.

Art. 6.

Le riunioni del Comitato sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, su richiesta di almeno cinque componenti possono essere effettuate a scrutinio segreto.

Art. 7.

Il Comitato esprime nel proprio seno un comitato ristretto cui è affidata la funzione di organo esecutivo con particolare riferimento alla adozione dei provvedimenti da sottoporre all'approvazione del Comitato, nonché alla verifica dell'attuazione dei medesimi.

Il Comitato ristretto si compone di non più di nove membri; ne fanno parte in ogni caso il presidente o suo delegato e il vice presidente.

Art. 8.

Alle riunioni del Comitato e del comitato ristretto possono essere chiamati a partecipare con voto consultivo i coordinatori dei centri interregionali di formazione.

Art. 9.

Di ogni riunione del Comitato deve essere redatto a cura di un funzionario di segreteria di cui al successivo art. 10, apposito verbale nel quale devono essere riportati l'ordine del giorno, i nomi dei presenti, un riassunto della discussione, nonché il parere e le deliberazioni adottate.

Qualora il parere e le deliberazioni non siano stati emessi all'unanimità, nel verbale devono anche essere riportate le opinioni dei dissenzienti.

Il verbale, di cui viene rimessa copia ai componenti del Comitato, è letto ed approvato nella seduta immediatamente successiva e viene sottoscritto dal presidente o dal segretario.

Art. 10.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, un ufficio di segreteria per il disbrigo degli affari di carattere amministrativo inerenti al funzionamento del Comitato, nonché ogni altra incombenza che, nell'ambito dei compiti istituzionali, il presidente del Comitato stesso ritenga di dovergli affidare.

Per le attività del predetto ufficio di segreteria sarà utilizzato il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro: MARCORA

(10179)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali e commerciali operanti in Piacenza e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali e commerciali operanti in Piacenza e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa ai lavoratori dipendenti dalle imprese industriali e commerciali operanti in Piacenza e provincia, è determinato come segue:

mensa: L. 225 per pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10222)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1980.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie e a titolo di alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie, ad eccezione del settore agricolo, operanti in Ferrara e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie e a titolo di alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie, ad eccezione del settore agricolo, operanti in Ferrara e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie e a titolo di alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie, ad eccezione del settore agricolo, operanti in Ferrara e provincia, è determinato come segue:

vitto - per tutti i settori:

1 pasto	L. 10.465	mensili
2 pasti	» 20.930	»

alloggio - per tutti i settori escluso l'agricoltura:

alloggio	L. 4.635

casa d'abitazione:

appartamento	L. 11.500	
luce	» 1.725	
riscaldamento	» 3.220	
gas	» 667	
acqua	» 230	
Totale	L. 17.342	mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10220)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1980.

Modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELLE FINANZE, DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E DEL TESORO

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche;

Considerato che l'art. 9 della legge predetta prevede che le modalità di attuazione della legge stessa siano stabilite con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro del tesoro;

Considerato, altresì, che il secondo comma dell'art. 13 della legge medesima ha autorizzato il Ministro del tesoro a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore delle famiglie dei caduti « Vittime del dovere » appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile istituito con legge n. 1083 del 7 dicembre 1959 e ai vigili del fuoco provvede, anche d'ufficio, il Ministero dell'interno.

Per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, e a decorrere dal 1° gennaio 1973, i quali non trovino corrispondenza nelle previsioni della legge 27 ottobre 1973, n. 629, è necessaria la domanda degli interessati.

Art. 2.

Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al precedente articolo, l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il dipendente caduto nell'adempimento del dovere redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo all'evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito. Tale rapporto viene trasmesso, nel più breve tempo possibile, al prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento, per l'ulteriore inoltro al Ministero dell'interno che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto.

All'emanazione del provvedimento suddetto provvede la Direzione generale della pubblica sicurezza salvo per i vigili del fuoco per i quali il provvedimento stesso viene emanato dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano, altresì, ai fini della corresponsione della speciale elargizioni di lire 100 milioni a favore dei famigliari dei Magistrati ordinari, del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nonchè dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise d'appello caduti « Vittime del dovere ».

Il riferimento al Ministero dell'interno deve intendersi effettuato al Ministero di grazia e giustizia il quale provvede, per le famiglie dei magistrati ordinari, dei vice pretori onorari e dei giudici popolari, su dettagliato rapporto del procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto si è verificato l'evento mortale. Deve essere sentito il Consiglio superiore della magistratura.

Per le famiglie del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, lo stesso Ministero di grazia e giustizia provvede su dettagliato rapporto dell'ufficio presso il quale prestava servizio il dipendente caduto « Vittima del dovere ». Il rapporto è trasmesso al Ministero dall'ispettorato distrettuale competente per territorio.

Art. 4.

Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni a favore dei famigliari degli appartenenti alle Forze armate dello Stato deceduti « Vittime del dovere », in servizio di ordine pubblico o di soccorso, provvede, anche d'ufficio, il Ministero della difesa.

A tale fine, l'ufficio o comando presso il quale prestava servizio il militare caduto redige un dettagliato rapporto sulle circostanze che hanno dato luogo allo evento mortale, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro elemento conoscitivo acquisito.

Tale rapporto viene trasmesso al Ministero della difesa che dispone la concessione della speciale elargizione con apposito decreto.

Per gli eventi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, e a decorrere dal 1° gennaio 1973, il Ministero suddetto provvede su domanda degli interessati.

Art. 5.

Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni in favore delle famiglie dei vigili urbani caduti « Vittime del dovere » provvede il Ministero dell'interno, Direzione generale della pubblica sicurezza su domanda degli interessati.

A tal fine, il dettagliato rapporto di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto viene redatto dal prefetto della provincia nella cui circoscrizione si è verificato l'evento, che lo trasmette al Ministero dell'interno.

Con le modalità di cui ai precedenti commi viene corrisposta la speciale elargizione di lire 100 milioni in favore dei superstiti delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

La richiesta di assistenza deve essere effettuata dai soggetti indicati nell'art. 4 della legge n. 466/1980 per iscritto e nei casi di flagranza di reato o di prestazioni di soccorso anche verbalmente.

Art. 6.

Alla corresponsione della speciale elargizione di lire 100 milioni ai soggetti indicati negli articoli 3 e 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, i quali abbiano riportato nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge medesima una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego, si provvede su domanda degli interessati.

Ai fini della predetta corresponsione, le autorità, gli uffici o comandi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto, secondo le procedure ivi previste, inoltrano, nel più breve tempo possibile, un dettagliato rapporto sulle cause che hanno determinato l'invalidità, corredato di perizie, di eventuali testimonianze e di ogni altro utile elemento conoscitivo, ai competenti Ministeri che, sulla base delle risultanze istruttorie e del giudizio sanitario espresso dalle commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, provvederanno alla emanazione del decreto di concessione della speciale elargizione.

Le commissioni mediche di cui al comma precedente devono accertare se le ferite o lesioni subìte nelle circostanze e alle condizioni stabilite dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, abbiano provocato, da sole, nel soggetto una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, necessariamente la cessazione del rapporto di impiego. Per le persone che, legalmente richieste, abbiano prestato l'assistenza prevista dall'art. 4 della legge stessa, le predette commissioni devono accertare se le ferite o lesioni di cui al comma precedente abbiano provocato una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto di impiego.

Art. 7.

Alla corresponsione della speciale elargizione di cento milioni di lire alle famiglie dei cittadini che perdono la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche provvede il Ministero dell'interno su domanda degli interessati.

Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia in cui si è verificato l'evento redige il dettagliato rapporto di cui al primo comma dell'art. 2 del presente decreto e lo inoltra al Ministero dell'interno, che dispone la concessione della speciale elargizione sentita una apposita commissione istituita presso il Ministero stesso.

La predetta commissione è nominata dal Ministro dell'interno ed è composta da 6 membri, scelti fra i magistrati ordinari e amministrativi, previa autorizzazione degli istituti di appartenenza, e fra i dirigenti generali di pubblica sicurezza, ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri e ufficiali medici superiori facenti parte delle commissioni medico-ospedaliere, designati dalle rispettive amministrazioni. Funge da segretario un funzionario dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, designato dal Ministro dell'interno.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza di due terzi dei componenti.

La commissione ha il compito di pronunciarsi, sulla base del rapporto di cui al secondo comma del presente articolo, sul nesso di causalità tra l'azione terroristica e le ferite o lesioni che hanno provocato la morte del cittadino.

Art. 8.

Alla corresponsione dell'elargizione di lire 100 milioni ai cittadini che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche abbiano riportato un'invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa, provvede, su domanda degli interessati, il Ministero dell'interno.

Ai fini della corresponsione della predetta elargizione, il prefetto della provincia dove si è verificato l'evento trasmette al Ministero dell'interno il rapporto di cui all'art. 6 del presente decreto.

Il provvedimento di concessione della elargizione viene adottato sulla base del giudizio sanitario espresso dalle commissioni mediche ospedaliere di cui all'art. 6 del presente decreto e su parere favorevole della commissione ministeriale prevista dal precedente art. 7.

Art. 9.

La speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, ed alle altre in essa richiamate viene corrisposta, nei casi in cui compete, alle famiglie secondo i criteri stabiliti dall'art. 6 della legge stessa.

Gli stessi criteri si applicano per la concessione dell'integrazione della speciale elargizione, in conseguenza dell'elevazione del suo importo a lire 100 milioni, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 1973 e fino alla data di entrata in vigore della legge n. 466/1980.

Art. 10.

Nel caso previsto dal n. 1) dell'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, la speciale elargizione di cui alla legge stessa e alle altre leggi in essa richiamate viene ripartita in misure uguali tra il coniuge superstite e i figli se conviventi a carico del defunto.

Per figli, fratelli e sorelle conviventi a carico del defunto si devono intendere i famigliari che convivevano con la vittima all'atto del decesso e per i quali percepiva gli assegni familiari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e delle successive leggi concernenti la materia.

Per i privati cittadini che abbiano perduto la vita in conseguenza della assistenza prestata ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, nonchè per i privati cittadini vittime di azioni terroristiche, si fa riferimento ai criteri stabiliti dal cennato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dalle successive leggi concernenti la materia ai fini della individuazione dei famigliari conviventi a carico.

Art. 11.

Il contributo nelle spese funerarie per il personale di cui all'art. 8 della legge 13 agosto 1980, n. 466, da corrispondere alla famiglia del dipendente deceduto, viene determinato nella misura seguente:

1) quota fissa di L. 500.000;

2) L. 100.000 per ogni familiare convivente a carico del dipendente deceduto. Detto contributo non dovrà superare in ogni caso l'importo complessivo di lire un milione.

Per i decessi verificatisi prima dell'entrata in vigore della legge 13 agosto 1980, n. 466, il beneficio verrà corrisposto a domanda degli aventi diritto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1980

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

Il Ministro della difesa
LAGORIO

Il Ministro delle finanze
REVIGLIO

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BARTOLOMEI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1980
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 213

(10487)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1980, per lire 1.500 miliardi, a sensi dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1980, operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, di durata non superiore a 36 mesi, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro per nominali lire 1.500 miliardi, della durata di 24 mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termini dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, è disposta l'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali lire 1.500 miliardi, per la durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1980, ad un prezzo di emissione di L. 99 per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale, relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1981, è pari all'8 %;

Il tasso d'interesse semestrale per le successive cedole è pari al tasso più elevato tra il 7,15 % e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui — in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale — corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza 3, 6 e 12 mesi, tenutesi nei mesi di agosto, settembre ed ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo e nei mesi di febbraio, marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente — in regime di capitalizzazione composta — alla media di cui al punto *b*), arrotondato ai cinque centesimi più vicini.

Qualora nei mesi di cui al punto *a*) non vengano offerti all'asta BOT per alcune scadenze, il calcolo terrà conto unicamente delle emissioni effettuate.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta da un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quale depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessati sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1981 e l'ultima il 1° dicembre 1982.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1982.

Art. 7.

I certificati speciali di credito verranno sottoscritti interamente dalla Banca d'Italia, ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facessero richiesta entro il 26 novembre con regolamento il 1° dicembre p. v.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi, sono esenti da tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 8.

Il 28 novembre 1980 la Banca d'Italia provvederà a versare alla sezione di tesoreria provinciale di Roma l'importo corrispondente ai titoli assegnati, al netto di tre giorni di interessi al tasso semestrale dell'8%, pari a L. 988.667 per ogni milione nominale sottoscritto.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 9.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 APRILE 1980, N. 149 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., della serie e del numero assegnato al certificato, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo d'interesse semestrale, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1980 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello relativo alle cedole successive viene indicato nella misura minima garantita stabilita dal secondo comma del medesimo articolo; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa la impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato sono ripetuti nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1980-1982 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1980 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie ed il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire un milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire un milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1981 e 1982 nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1982 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1980
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 331

(10491)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980 con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale del tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 10 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di novembre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1980, con la osservanza delle modalità stabilite dall'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 novembre 1980.

Art. 2.

A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse; il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese potrà essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni a decorrere dal giorno 28 del mese stesso.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1980
Registro n. 21 Tesoro, foglio 316

(10488)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980 con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale del tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 10 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare tra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta

Art. 1.

Per il mese di novembre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981;

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1980 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 novembre 1980.

Art. 2.

A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese potrà essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni a decorrere dal giorno 28 del mese stesso.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1980
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 317

(10489)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 14 maggio 1980 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 4 agosto 1980 con il quale è stato stabilito che i buoni ordinari del Tesoro già allestiti devono recare in sovrastampa la firma del direttore generale del tesoro « Felice Ruggiero »;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 25 agosto 1980 che autorizza l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie L (L. 5.000.000) allestiti in base al decreto ministeriale 22 luglio 1980;

Visto l'art. 3 del decreto 10 maggio 1980, già citato, che dà facoltà al Ministro del tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di novembre 1980 è disposta l'emissione di buoni ordinari del tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo di valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1981.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 1980, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 maggio 1980.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 novembre 1980.

Art. 2.

A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 10 maggio 1980, citato nelle premesse, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro in scadenza nel corrente mese potrà essere chiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni a decorrere dal giorno 28 del mese stesso.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1980
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 318

(10490)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1980.
Nomina del direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con proprio decreto in data 13 luglio 1950, e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 16, lettera *b*), e 19 del predetto statuto, relativi alle modalità di nomina del direttore generale dell'Istituto in parola;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1974, con cui il dott. Luigi Arcuti è stato nominato direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino;

Considerato che il dott. Arcuti ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre, quindi, procedere alla nomina del nuovo direttore generale;

Vista la deliberazione, in data 14 novembre 1980, del consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto;

Decreta:

Il dott. Carlo Gay è nominato direttore generale dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

(10492)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Organizzazione dell'intervento per l'alcole delle prestazioni viniche. Condizioni e modalità di acquisto e vendita da parte dell'A.I.M.A. di tale alcole nella campagna vitivinicola 1980-81.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 349/79 del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1994/80 del 22 luglio 1980, che determina, per la campagna 1980-81, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

Visto il regolamento (CEE) n. 2254/80 del 28 agosto 1980, che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1980-81;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di far distillare i sottoprodotti della vinificazione in applicazione delle disposizioni della Comunità economica europea e di consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) i quantitativi di alcole prodotti;

Visto il decreto ministeriale 29 agosto 1980, recante disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione nella campagna vitivinicola 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1175/80 del 7 maggio 1980, relativo al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo per la lira italiana e il regolamento applicativo n. 1176/80 dell'8 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di stabilire le condizioni e modalità di acquisto e vendita da parte dell'A.I.M.A dell'alcole delle prestazioni viniche, per la campagna 1980-81 e di provvedere all'apprestamento delle capacità ricettive per le quantità di alcole che verranno offerte in vendita all'A.I.M.A dai distillatori franco magazzino dell'intervento;

Considerato che, stante le ragioni di tempestività connesse allo svolgimento già in corso della campagna vitivinicola 1980-81 in adempimento dei regolamenti (CEE) e l'esigenza di far ricorso a ditte aventi strutture particolarmente adeguate per l'effettuazione dell'intervento, ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per procedere all'apprestamento di tali capacità ricettive ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144;

Nell'adunanza del 29 ottobre 1980;

Ha deliberato:

Titolo I

APPRESTAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI INTERVENTO PER L'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE

Art. 1.

Nell'ambito dell'espletamento delle operazioni di intervento relative all'alcole delle prestazioni viniche, di cui all'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, ed ai regolamenti integrativi ed applicativi per la campagna 1980-81, il servizio di ricevimento, immagazzinamento e conservazione del prodotto offerto in consegna all'A.I.M.A dai distillatori che sono obbligati a tale consegna è affidato, con contratto a trattiva privata, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni ed altri operatori, che dispongono di idonee attrezzature per magazzini autorizzati per commercianti all'ingrosso soggetti alla vigilanza continuativa degli organi dell'amministrazione finanziaria e utilizzabili come magazzini dell'organismo di intervento, nei limiti ed alle condizioni contenute nella presente deliberazione e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 2.

L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di cui all'art. 1 è subordinata alla presentazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza del richiedente. Per gli enti pubblici, società ed altre persone giuridiche, devono essere indicati la denominazione e la ragione sociale, la sede ed il legale rappresentante;

attività svolta;

ubicazione e capacità ricettiva di magazzino espressa in ettolitri di capienza offerta a disposizione dell'A.I.M.A., e che non deve essere inferiore, per ciascun magazzino, a ettolitri 5.000;

ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione alla cui vigilanza continuativa sono soggetti i singoli magazzini indicati ed estremi dell'atto di autorizzazione del Ministero delle finanze per magazzini commercianti all'ingrosso;

dichiarazione di impegno a ricevere e conservare in detti magazzini fino al 31 dicembre 1981 ed entro il limite della capacità ricettiva posta a disposizione le quantità di alcole di cui l'A.I.M.A. disporrà la consegna nei magazzini medesimi.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che per esso ha firmato la domanda ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

certificato della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

Art. 3.

Il servizio di cui all'art. 1 è affidato con contratto a trattativa privata, con cui sono stabilite le condizioni particolari del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nella presente deliberazione, previo riconoscimento, da parte del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A., della sussistenza dei requisiti richiesti.

Titolo II

CONDIZIONI DI ACQUISTO E DI VENDITA DA PARTE DELL'A.I.M.A. DELL'ALCOLE DELLE PRESTAZIONI VINICHE NELLA CAMPAGNA VITIVINICOLA 1980-81.

Art. 4.

Ogni partita di alcole da consegnare all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche nella campagna 1980-81, deve essere costituita, ai sensi del decreto ministeriale 29 agosto 1980, da alcole rettificato buon gusto avente gradazione minima di 95 gradi ed i requisiti prescritti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, nonchè, per una quantità non superiore al 6% della partita medesima, da alcole con gradazione non inferiore a 92 gradi, idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione.

Art. 5.

Per la consegna all'A.I.M.A. dell'alcole di cui al precedente art 4, le imprese di distillazione, riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e che lo hanno prodotto, debbono far pervenire all'A.I.M.A. offerta scritta di consegna mediante lettera contenente le seguenti indicazioni per ogni partita di alcole messa a disposizione:

a) nome, cognome e indirizzo del distillatore e sede dello stabilimento (per le persone giuridiche: la denominazione e ragione sociale, sede dello stabilimento e nome e cognome del legale rappresentante);

b) quantità (espressa in ettolitri), qualità (alcole rettificato buon gusto a non meno di 95° avente i requisiti della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, oppure alcole ad almeno 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione) e gradazione effettiva dell'alcole offerto per la consegna;

c) ubicazione del magazzino di giacenza dell'alcole;

d) elenco dei documenti allegati.

L'offerta di consegna deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato della cancelleria del tribunale (per le persone giuridiche) e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le ditte individuali e società di fatto), di data non anteriore di più di tre mesi dalla data della lettera con cui l'alcole viene posto a disposizione dell'A.I.M.A., indicante la persona del legale rappresentante della distilleria;

b) dichiarazione del distillatore attestante che l'alcole offerto all'A.I.M.A. proviene dalla distillazione delle materie prime ad esso consegnate dai produttori soggetti all'obbligo di *distillazione di cui all'art. 39 del regolamento (CEE) n. 337/79.* Tale dichiarazione deve contenere l'elenco di detti obbligati ai quali la partita di alcole messa a disposizione si riferisce e deve essere corredata, per le quantità di vino eventualmente comprese fra tali materie prime, della dichiarazione del competente Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi che detti quantitativi di vino sono stati consegnati per la distillazione a completamento dell'obbligo delle prestazioni viniche;

c) matrici delle bollette di consegna o di ricevimento previste dal decreto ministeriale 29 agosto 1980, della materia prima consegnata al distillatore dai produttori obbligati alle prestazioni viniche, recanti l'annotazione, da parte dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, che esse trovano riscontro nelle trascrizioni eseguite sul registro delle materie prime serie C modello 41, D II. L'annotazione può essere sostituita con dichiarazione cumulativa dello stesso ufficio, contenuta nella dichiarazione di cui alla successiva lettera *d*);

d) dichiarazione del competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, attestante che l'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A. proviene dalle materie prime distillate per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 6.

Le offerte di consegna dell'alcole all'A.I.M.A. in soddisfacimento dell'obbligo delle prestazioni viniche riferite alla campagna vitivinicola 1980-81, devono pervenire all'A.I.M.A. entro e non oltre il 31 agosto 1981.

Art. 7.

Verificata la regolarità e completezza dell'offerta di consegna e della documentazione allegata alla stessa, l'A.I.M.A. provvede al più presto, mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, per la presa in consegna della merce nel magazzino di intervento indicato in detta lettera, qualora il distillatore non abbia fatto uso della facoltà di cui al successivo art. 13.

Art. 8.

La consegna dell'alcole al magazzino d'intervento deve essere effettuata dal distillatore interessato previ accordi con l'assuntore per conto dell'A.I.M.A. del servizio di detto magazzino.

La merce deve essere consegnata nuda franco magazzino d'intervento, schiava di imposta di fabbricazione e degli altri eventuali diritti erariali.

All'atto della presa in consegna l'assuntore del magazzino di intervento, previo accertamento in contradditorio della quantità e qualità consegnata, emette apposita bolletta di entrata, sottoscritta dalle parti e formata, secondo il modello approvato dall'A.I.M.A., in numero di esemplari occorrenti, rispettivamente per la distilleria conferente, l'assuntore, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'A.I.M.A.

Nella bolletta di entrata devono essere indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, il distillatore conferente, la quantità e la qualità dell'alcole consegnato, gli estremi della bolletta di accompagnamento, gli estremi del certificato UTIF relativi alla partita indicata nell'offerta e della quale la quantità consegnata fa parte.

Art. 9.

Il prezzo di acquisto dell'alcole dovuto dall'A.I.M.A. al distillatore conferente per la campagna vitivinicola 1980-81 è di ECU 1,31, pari a L. 1.516,70 all'ettolitro per grado alcolico, esclusi l'imposta di fabbricazione, eventuali altri diritti erariali e l'I.V.A. Tale prezzo è riferito ad alcole rettificato buon gusto, ma è applicabile anche all'alcole con gradazione non inferiore a 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, e per quantità non superiore al 6% della partita di alcole consegnata all'A.I.M.A.

Tale prezzo è riferito a merce nuda consegnata dal distillatore franco magazzino di intervento ed è applicato alla quantità effettivamente consegnata.

Art. 10.

Al pagamento del prezzo di acquisto provvede direttamente l'A.I.M.A., sulla base di fattura emessa dal distillatore conferente successivamente alla data della lettera di accettazione del prodotto, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale fattura accompagnata da lettera del distillatore in cui sia indicata la forma prescelta per il pagamento fra quelle previste dalle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 11.

Le quantità di alcole acquisite all'A.I.M.A. nei magazzini di intervento saranno poste in libera vendita alle condizioni stabilite in appositi pubblici avvisi del Presidente dell'A.I.M.A., diramati mediante affissione nell'atrio della sede dell'A.I.M.A. in Roma, via Palestro n. 81, e nelle sedi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Nella prima applicazione della presente deliberazione il prezzo di libera vendita di tali quantità di alcole è stabilito, alla condizione di merce nuda resa su mezzo di trasporto dell'acquirente al magazzino di intervento, nelle seguenti misure:

L. 1.291,00 ad ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A., per l'alcole rettificato buon gusto di gradazione non inferiore a 95°;

L. 421,50 ad ettolitro per grado alcolico, esclusa l'imposta di fabbricazione e gli altri diritti erariali che sono a carico dell'acquirente, nonchè l'I.V.A., per l'alcole idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione con gradazione non inferiore a 92°.

In rapporto all'andamento del mercato dell'alcole l'A.I.M.A. si riserva di modificare le misure del prezzo di libera vendita di cui al precedente comma.

Art. 12.

E' data facoltà al distillatore conferente di chiedere, contestualmente all'offerta di vendita dell'alcole all'A.I.M.A., di rimanere depositario delle quantità di alcole, di propria produzione-offerte in vendita, anzichè effettuarne la consegna al magazzino dell'intervento.

La richiesta avanzata ai sensi del precedente comma è accettata dall'A.I.M.A. alle seguenti condizioni:

a) l'acquisto del prodotto, nonchè la presa in carico del medesimo viene effettuata dall'A.I.M.A., mediante lettera raccomandata a firma del direttore generale, senza estrazione del prodotto stesso dal luogo di immagazzinamento, sulla base della dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di cui al precedente art. 5, secondo comma, lettera *d*);

b) la partita di alcole cui si riferisce la richiesta deve essere costituita da prodotti finiti (alcole buon gusto a non meno di 95° oppure alcole a non meno di 92° idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione);

c) il distillatore conferente è costituito depositario, nel proprio magazzino fiduciario o sussidiario di fabbrica, della partita acquistata dall'A.I.M.A. per un periodo massimo compreso fra la data stabilita nella lettera di accettazione di cui alla precedente lettera *a*) ed il 31 dicembre 1981.

Titolo III

Diritto di prelazione del distillatore conferente

Art. 13.

E' riconosciuto al distillatore il diritto di precedenza nell'acquisto dell'intera partita di alcole da lui stesso prodotta e offerta in consegna all'A.I.M.A.

Il distillatore che intende avvalersi di tale diritto di precedenza deve farne richiesta scritta all'A.I.M.A., a pena di decadenza, nella stessa offerta di consegna del prodotto.

La richiesta di acquisto deve contenere l'indicazione della quantità (espressa in ettolitri), della gradazione alcolica, della qualità e del relativo prezzo di cui al precedente art. 11 e deve essere corredata di fidejussione di primaria banca a favore dell'A.I.M.A., di importo pari all'importo complessivo del prezzo di acquisto, valida ed operante per un periodo di tre mesi dalla data di richiesta, a garanzia del pagamento del prezzo medesimo. La fidejussione può essere omessa qualora il

distillatore dichiari nella richiesta di acquisto che l'A.I.M.A. è autorizzata a soddisfarsi del prezzo di vendita mediante ritenuta del relativo importo sulla somma a lui dovuta per il pagamento del prezzo dell'alcole posto a disposizione dell'A.I.M.A.

Art. 14.

Nell'ipotesi di richiesta di acquisto ai sensi del precedente art. 13. l'A.I.M.A. provvede, con lettera a firma del direttore generale e diretta al distillatore interessato ed al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, sulla presa in carico del prodotto posto a sua disposizione e sulla richiesta di acquisto avanzata dal distillatore medesimo.

Se il prodotto messo a disposizione dell'A.I.M.A. è da questa dichiarato accettato, ed e accolta dall'A.I.M.A. la richiesta di acquisto presentata dal distillatore, la proprietà dello alcole che ha formato oggetto della richiesta di acquisto del distillatore e trasferita immediatamente al distillatore acquirente, senza estrazione del prodotto dal magazzino del distillatore.

L'A.I.M.A. provvede al pagamento al distillatore del prezzo di acquisto dovutogli entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento di fattura emessa dal distillatore medesimo successivamente al ricevimento della lettera dell'A.I.M.A.

Entro lo stesso termine deve essere corrisposto dal distillatore all'A.I.M.A. l'importo del prezzo di vendita, mediante versamento secondo le modalità indicate nella suddetta lettera dell'A.I.M.A.

Art. 15.

La presente deliberazione sara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1980

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(10288)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 660 Mod. 241 D.P. — Data: 24 novembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Cicala Maria Grazia, nata a Giugliano in Campania il 10 gennaio 1923. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9938)

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 Mod. 241 D.P.— Data: 30 maggio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Cosenza. — Intestazione: Chimenti Maria ved. Bisciglia, nata a S. Benedetto Ullano (Cosenza) il 13 ottobre 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 112.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10128)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga delle autorizzazioni alla vendita di acque minerali in contenitori di cloruro di polivinile e di cartone politenato.

Con decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086, è stata prorogata fino al 31 ottobre 1983 la validità dei decreti ministeriali 30 giugno 1980, n. 2053, 1° luglio 1980, n. 2054, 18 agosto 1980, n. 2067, 1° ottobre 1980, n. 2070 e 1° ottobre 1980, n. 2076, con i quali è stato autorizzato l'uso di contenitori a base di cloruro di polivinile ovvero di cartone politenato per il confezionamento delle acque minerali Panna, Dolomiti, Levissima, Igea, Evian, Acquachiara, Fabia, Cintoia, S. Giorgio, Coralba, Cinzia, Leonardo, Silia, Tre Fontane, San Daniele, Sacramora, San Giuliano, Vesuvio, Camorei, Pozzillo, San Benedetto, Guizza, Augina, Rocciaviva, Santa Croce, Visciolo, Mangiatorella, San Martino, Lora, Flaminia, Ciappazzi, Santa Rita, Valverde, Verna, Sandalia, Cacciatore.

(10333)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Leona » di Montevarchi nel tipo addizionato di anidride carbonica e a contrassegnare i recipienti con stampati accessori.

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1980, n. 2074, la Sorgente Leona S.r.l., in Levane Montevarchi (Arezzo), è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Leona », di cui al decreto ministeriale 30 dicembre 1978, n. 1864, nel tipo addizionato di anidride carbonica.

Inoltre, la predetta società è stata autorizzata a contrassegnare i recipienti dell'acqua minerale di cui sopra anche con stampati accessori.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette del tipo addizionato di anidride carbonica e degli stampati accessori con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(10295)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « La Cavallina » di Castelnuovo della Daunia

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1980, n. 2071, la società Apulia Fonti medico minerali S.r.l., in Roma, è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « La Cavallina », di cui ai decreti ministeriali 22 luglio 1964, numeri 821 e 822.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(10296)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « S. Reparata » di Civitella del Tronto

Con decreto ministeriale 11 settembre 1980, n. 2068, la S.r.l. S. Reparata, in Ascoli Piceno, è stata autorizzata a modificare secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, n. 1643, le etichette dell'acqua minerale denominata « S. Reparata », di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 1927, n. 105.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(10297)

REGIONE LOMBARDIA

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio dei comuni di Esino Lario, Perledo e Varenna

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 maggio 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Esino Lario;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Esino Lario;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesistico, formando il complesso della valle dell'Esino, costituito dalla conca di Varenna e Perledo, chiusa a sud dalla tipica collina di Vezio, dalla cui cima dominano una antica torre ed un caratteristico nucleo abitato; dove la valle si apre ancora, al centro di una conca contornata da una serie di creste montane, si trova l'abitato di Esino caratterizzato da antiche case rustiche; antichi fabbricati tipici si presentano anche sparsi in zone paesisticamente e naturalisticamente in ottimo stato di conservazione dalle alte quote, dove la vegetazione è costituita da lariceti superstiti di più ampi complessi di conifere, alle quote inferiori dove il paesaggio è caratterizzato da faggete ben conservate, costituenti uno splendito scenario, in cui l'opera tradizionale dell'uomo si fonde armoniosamente con l'opera della natura; nella conca inferiore, gli insediamenti di carattere tradizionale sono ambientalmente fusi con la vegetazione di roverelle, carpini, ulivi; nell'ambito dei centri maggiori il paesaggio si arricchisce di essenze introdotte da tempo, quali il cipresso, il macrocarpa, il cedro deodara;

Considerati i molteplici punti di vista accessibili al pubblico costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto;

Considerato che appare necessario che i luoghi in oggetto siano difesi da indiscriminati interventi edilizi, cosicchè siano in futuro evitate le vistose manomissioni già presenti in alcune parti del territorio, sotto la pressione della domanda edilizia di insediamenti abitativi, rifugi, impianti di risalita;

Accertato come l'ambito così configurato interessi i territori dei comuni di Esino Lario, Varenna e Perledo;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Esino Lario;

Visto il decreto della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie desciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa l'intero territorio del comune di Esino Lario, così delimitato:

a nord dalla linea di confine con i comuni di Parlasco e Perledo;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Lierna, Mandello e Pasturo;

a est dalla linea di confine con i comuni di Primaluna, Cortenuova e Taceno;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Varenna.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Esino Lario provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data d'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 10 settembre 1980

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 maggio 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Perledo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Perledo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesistico, formando il complesso della valle dell'Esino, costituito dalla conca di Varenna e Perledo, chiusa a sud dalla tipica collina di Vezio, dalla cui cima dominano una antica torre ed un caratteristico nucleo abitato; dove la valle si apre ancora, al centro di una conca contornata da una serie di creste montane, si trova l'abitato di Esino caratterizzato da antiche case rustiche; antichi fabbricati tipici si presentano anche sparsi in zone paesisticamente e naturalisticamente in ottimo stato di conservazione dalle alte quote, dove la vegetazione è costituita da lariceti superstiti di più ampi complessi di conifere, alle quote inferiori dove il paesaggio è caratterizzato da faggete ben conservate, costituenti uno splendito scenario, in cui l'opera tradizionale dell'uomo si fonde armoniosamente con l'opera della natura; nella conca inferiore, gli insediamenti di carattere tradizionale sono ambientalmente fusi con la vegetazione di roverelle, carpini, ulivi; nell'ambito dei centri maggiori il paesaggio si arricchisce di essenze introdotte da tempo, quali il cipresso, il macrocarpa, il cedro deodara;

Considerati i molteplici punti di vista accessibili al pubblico costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto;

Considerato che appare necessario che i luoghi in oggetto siano difesi da indiscriminati interventi edilizi, cosicchè siano in futuro evitate le vistose manomissioni già presenti in alcune parti del territorio, sotto la pressione della domanda edilizia di insediamenti abitativi, rifugi, impianti di risalita;

Accertato come l'ambito così configurato interessi i territori dei comuni di Esino Lario, Varenna e Perledo;

Tenuto conto che con decreto ministeriale 7 maggio 1958, n. 110, era stato apposto il vincolo sulla fascia costiera tra il lago e le strade statale e provinciale;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Perledo;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1039, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa il territorio del comune di Perledo così delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Bellano;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Varenna ed Esino Lario;

a est dalla linea di confine con il comune di Parlasco;

a ovest dalla linea di limite del vincolo precedente, costituito dalla strada nazionale n. 36 del lago di Como.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Perledo provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data di affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 10 settembre 1980

p. *Il presidente*: VERTEMATI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 maggio 1979 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata, l'intero territorio del comune di Varenna;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Varenna;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare all'assessorato all'urbanistica, servizio beni ambientali, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perchè presenta caratteristiche di grande valore paesistico, formando il complesso della valle dell'Esino, costituito dalla conca di Varenna e Perledo, chiusa a sud dalla tipica collina di Vezio, dalla cui cima dominano una antica torre ed un caratteristico nucleo abitato; dove la valle si apre ancora, al centro di una conca contornata da una serie di creste montane, si trova l'abitato di Esino caratterizzato da antiche case rustiche; antichi fabbricati tipici si presentano anche sparsi in zone paesisticamente e naturalisticamente in ottimo stato di conservazione dalle alte quote, dove la vegetazione è costituita da lariceti superstiti di più ampi complessi di conifere, alle quote inferiori dove il paesaggio è caratterizzato da faggete ben conservate, costituenti uno splendido scenario, in cui la opera tradizionale dell'uomo si fonde armoniosamente con l'opera della natura; nella conca inferiore, gli insediamenti di carattere tradizionale sono ambientalmente fusi con la vegetazione di roverelle, carpini, ulivi; nell'ambito dei centri maggiori il paesaggio si arricchisce di essenze introdotte da tempo, quali il cipresso, il macrocarpa, il cedro deodara;

Considerati i molteplici punti di vista accessibili al pubblico costituiti da strade e punti di belvedere dai quali è possibile godere il quadro panoramico descritto;

Considerato che appare necessario che i luoghi in oggetto siano difesi da indiscriminati interventi edilizi, cosicchè siano in futuro evitate le vistose manomissioni già presenti in alcune parti del territorio, sotto la pressione della domanda edilizia di insediamenti abitativi, rifugi, impianti di risalita;

Accertato come l'ambito così configurato interessi i territori dei comuni di Esino Lario, Varenna e Perledo;

Tenuto conto che con decreto ministeriale 7 maggio 1958, n. 110, era stato apposto il vincolo sulla fascia costiera tra il lago e le strade statali e provinciali; e che con decreto ministeriale 14 settembre 1964, n. 226, il vincolo stesso era stato esteso alla zona a monte della strada costiera;

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Varenna;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale n. 326 del 30 luglio 1980, con il quale viene delegato l'assessore per il coordinamento del territorio a firmare atti di competenza del presidente della giunta regionale nelle materie disciplinate dalla citata legge n. 1497;

Decreta:

Art. 1.

Riveste notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa il territorio del comune di Varenna, così delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Perledo;

a sud dalla linea di confine con il comune di Lierna;

a est dalla linea di confine con i comuni di Perledo ed Esino Lario;

a ovest dal limite del vincolo precedente, costituito dalla linea ferroviaria Milano-Sondrio, a partire da nord fino a quota m 221, e poi, verso sud, dalla strada nazionale n. 36 del lago di Como.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonchè nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

Il sindaco del comune di Varenna provvederà all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, ed il comune stesso terrà a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La regione Lombardia comunicherà al Ministero per i beni culturali e ambientali il presente decreto, nonchè la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* all'albo del comune.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 10 settembre 1980

p. *Il presidente*: VERTEMATI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI COMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Ordine del giorno:

Proposte di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357:

(*Omissis*).

b) imposizione del vincolo all'interno territorio del comune di Esino ed estensione all'interno territorio del vincolo parziale esistente nei comuni di Varenna e Perledo.

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno quattro del mese di maggio, in una sala di adunanze della sede della amministrazione provinciale di Como, via Borgo Vico, 148, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

(*Omissis*).

La commissione visto il disposto degli articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche; visti gli articoli 9 e 10 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge suddetta.

(*Omissis*).

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Esino Lario delibera all'unanimità, con la raccomandazione del sindaco di accorciare i tempi d'esame dei progetti di costruzione, di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, numero 1497 e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dello art. 2, l'intero territorio del comune, delimitato:

a nord dalla linea di confine con i comuni di Parlasco e Perledo;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Lierna, Mandello e Pasturo;

a est dalla linea di confine con i comuni di Primaluna, Cortenuova e Taceno;

a ovest dalla linea di confine con il comune di Varenna.

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Perledo, considerato che il comune di Perledo è già parzialmente vincolato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 15 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 7 maggio 1958, delibera con l'astensione del rappresentante del comune, di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, il territorio del comune delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Bellano;

a sud dalla linea di confine con i comuni di Varenna ed Esino Lario;

a est dalla linea di confine con il comune di Parlasco;

a ovest dalla linea di limite del vincolo precedente, costituito dalla strada nazionale n. 36 del lago di Como.

Con riferimento alla circoscrizione del comune di Varenna, considerato che il territorio del comune è già parzialmente vincolato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 15 aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 7 maggio 1958 e con decreto ministeriale 24 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 14 settembre 1964, delibera con il voto contrario del rappresentante del comune, che non ritiene utile l'ampliamento del vincolo a tutto il territorio del comune; ritiene inoltre che i tempi di approvazione dei progetti si allunghino, di assoggettare alla tutela di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e di includere nell'elenco relativo ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della citata legge, a norma del primo comma dell'art. 2, il territorio del comune delimitato:

a nord dalla linea di confine con il comune di Perledo;

a sud dalla linea di confine con il comune di Lierna;

a est dalla linea di confine con i comuni di Perledo ed Esino Lario;

a ovest con il limite del vincolo precedente, costituito dalla linea ferroviaria Milano-Sondrio, a partire da nord fino a quota m 221, e poi, verso sud, dalla strada nazionale n. 36 del lago di Como.

(*Omissis*).

(10090)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operai specializzati con la qualifica professionale di infermiere.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1980, registro n. 15, foglio n. 302, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1980, con il quale è stato indetto un concorso per l'assunzione in qualità di operaio specializzato in prova di ruolo dello Stato con la qualifica professionale di infermiere «C» presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, per il numero dei posti e sedi di servizio appresso indicati e con l'obbligo di permanenza dei vincitori nelle predette sedi per un quinquennio, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1078:

Sede	Posti
1) Milano	posti 30
2) Bergamo	» 6
3) Brescia	» 8
4) Bologna	» 8
5) Reggio Emilia, ospedale psichiatrico	» 20
6) Ravenna	» 6
7) Lonate Pozzolo	» 2
8) Varese	» 2
9) Torino	» 20
10) Novara	» 4
11) Cuneo	» 4
12) Genova	» 15
13) Padova, istituti penali	» 14
14) Venezia, istituti penali	» 12
15) Udine	» 4
16) Trento	» 8
17) Trieste	» 4
18) Firenze, istituti penali	» 18
19) Montelupo Fiorentino, ospedale psichiatrico giudiziario	» 13
20) Livorno	» 4
21) Pianosa	» 4
22) Capraia	» 4
23) Gorgona	» 2
24) Porto Azzurro	» 4
25) Pisa	» 15
26) Perugia	» 14
27) Pistoia	» 2
28) Roma «Regina Coeli»	» 30
29) Roma «Rebibbia», nuovo complesso	» 11
30) Roma, casa circondariale femminile	» 10
31) Roma, casa di reclusione	» 2
32) Roma, centro osservazione	» 2
33) Paliano	» 6
34) Fossombrone	» 10
35) Viterbo	» 8
36) Civitavecchia	» 3
37) Napoli, casa circondariale	» 30
38) Napoli, ospedale psichiatrico giudiziario	» 12
39) Aversa, ospedale psichiatrico giudiziario	» 11
40) Trani	» 6
41) Bari	» 10
42) Pozzuoli	» 6
43) Procida	» 2
44) Salerno	» 4
45) Messina	» 12
46) Palmi	» 7
47) Barcellona, ospedale psichiatrico giudiziario	» 10
48) Palermo	» 6
49) Termini Imerese	» 4
50) Favignana	» 4
51) Siracusa	» 3
52) Cagliari	» 14
53) Sassari	» 10
54) Nuoro	» 4
55) Asinara	» 4
56) Alghero	» 4

Considerato che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi il numero delle domande stesse per molte sedi di servizio indicate nel bando è risultato inferiore a quello dei posti messi a concorso;

Ritenuta l'opportunità, per sopperire alle esigenze del servizio infermieristico dei dipendenti istituti, di riaprire i termini del concorso, per tutte le sedi di servizio con esclusione delle seguenti: Roma, casa circondariale femminile; Roma, centro osservazione; Napoli, casa circondariale; Napoli, ospedale psichiatrico giudiziario; Aversa, ospedale psichiatrico giudiziario; Trani; Bari; Pozzuoli; Salerno; Messina; Barcellona, ospedale psichiatrico giudiziario; Palermo; Termini Imerese, per le quali il numero delle domande supera quello dei posti messi a concorso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi per operai specializzati con la qualifica professionale di infermiere « C » presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1980, è riaperto, per tutti coloro che vorranno parteciparvi, per il periodo di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con esclusione delle seguenti sedi di servizio: Roma, casa circondariale femminile; Roma, centro osservazione; Napoli, casa circondariale; Napoli, ospedale psichiatrico giudiziario; Aversa, ospedale psichiatrico giudiziario; Trani; Bari; Pozzuoli; Salerno; Messina; Barcellona, ospedale psichiatrico giudiziario; Palermo; Termini Imerese.

Art. 2.

Rimangono valide le domande di ammissione già inoltrate a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto ministeriale 8 marzo 1980 che ha indetto il concorso, salvo che per coloro i quali siano stati esclusi, per qualsiasi motivo, dal concorso medesimo.

Questi ultimi, tuttavia, se in possesso dei requisiti richiesti possono presentare una nuova istanza di partecipazione, nei termini indicati dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

Per i requisiti di ammissione, per le precedenze o le preferenze, per le modalità di svolgimento del concorso e per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, vale quanto disposto dal già citato precedente bando (decreto ministeriale 8 marzo 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1980).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 settembre 1980

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *settembre* 1980
Registro n. 31 *Giustizia, foglio n.* 85

(10364)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di cardioangiologia;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale ufficio concorsi dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(3906/S)

OSPEDALE « S. SPIRITO » DI BRA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo).

(3907/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bra (Cuneo)

(3908/S)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorso a tre posti di medico assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di medico assistente del servizio di radiologia presso l'istituto ortopedico « Rizzoli » di Bologna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bologna.

(3902/S)

OSPEDALE DI MARCIANISE

Concorso ad un posto di assistente ortopedico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta).

(3981/S)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1980, n. **56.**
Tutela ed uso del territorio.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 26 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.
Disciplina della tutela e dell'uso del territorio

La legge sulla tutela ed uso del territorio della regione Puglia individua e disciplina, in riferimento ai livelli di governo del territorio, gli strumenti della pianificazione urbanistica, le forme del controllo sostitutivo, nonché l'esercizio delle relative funzioni amministrative.

Art. 2.
Soggetti della pianificazione

Sino alla istituzione dell'ente intermedio, i soggetti della pianificazione sono:

a) la Regione;

b) i comuni, singoli o associati.

Art. 3.
Strumenti della pianificazione territoriale

Gli strumenti della pianificazione sono:

a) il piano urbanistico territoriale regionale e sue articolazioni;

b) il piano regolatore comunale e/o intercomunale.

TITOLO II
STRUMENTI URBANISTICI

CAPO I

Sezione I

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE (P.U.T.)

Art. 4.
Contenuti del P.U.T.

Il P.U.T. della Regione:

a) recepisce gli indirizzi economici e sociali della programmazione nazionale e regionale ed indica il modo e le procedure per la loro coordinata realizzazione sul territorio regionale;

b) individua le zone da destinare alla allocazione dei servizi pubblici di interesse nazionale e regionale;

c) indica le aree e/o gli ambienti da sottoporre a specifica disciplina di tutela e, al riguardo, può anche disporre, in particolari casi, prescrizioni immediatamente operative;

d) stabilisce, articolandoli per ambiti territoriali omogenei, i principali parametri da osservare nella formazione degli strumenti urbanistici di livello inferiore.

Art. 5.
Elaborati del P.U.T.

Il P.U.T. è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione generale che contiene:

a) la ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico e sociale del territorio regionale;

b) la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del piano e dei criteri e metodi seguiti per la loro individuazione;

c) la specificazione degli strumenti esecutivi ed attuativi;

2) grafici e cartografie esplicativi e visualizzanti i contenuti della relazione, eseguiti nella scala adeguata;

3) eventuali prescrizioni normative, con particolare riferimento a quelle parametriche.

Art. 6.
Formazione ed approvazione del P.U.T.

La giunta regionale, su iniziativa dell'assessore all'urbanistica, adotta lo schema del P.U.T. e lo trasmette al consiglio regionale per la verifica della coerenza dei suoi contenuti agli indirizzi economici e sociali della programmazione nazionale e regionale, nonché ai provvedimenti legislativi ed amministrativi nazionali e regionali in vigore.

Lo schema, adeguato sulla base delle indicazioni del consiglio regionale, viene adottato dalla giunta regionale quale proposta del P.U.T. che viene depositata in luogo accessibile al pubblico, nonché presso gli uffici dell'assessorato regionale all'urbanistica; di tale deposito viene data notizia con pubblicazione nel *Bollettino ufficiale della regione* Puglia e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché sui quotidiani di maggiore diffusione della Regione. Copia della proposta inoltre viene inviata agli enti locali per la pubblicazione all'albo pretorio.

Entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione chiunque può far pervenire alla giunta regionale, nel pubblico interesse, le proprie motivate osservazioni.

Nel medesimo periodo, la giunta regionale promuove specifiche consultazioni con gli enti locali e altri soggetti che istituzionalmente svolgono attività che comporta disciplina o modificazione del territorio, nonché apposite conferenze per ambiti territoriali.

Entro i successivi sessanta (60) giorni, la giunta regionale esamina le osservazioni prodotte, controdeduce e trasmette gli atti al consiglio regionale.

Il consiglio regionale, sentito il parere obbligatorio del comitato urbanistico regionale (C.U.R.), approva il P.U.T.

La delibera di approvazione viene pubblicata, oltre che nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I contenuti del P.U.T. e/o delle sue eventuali varianti parziali hanno validità fino alla data di entrata in vigore di un successivo nuovo P.U.T.

L'attuazione del P.U.T. viene verificata ogni due anni dall'assessore all'urbanistica che trasmette al consiglio regionale motivata relazione in ordine allo stato del piano ed alle proposte di eventuali varianti.

Il P.U.T. viene variato con lo stesso procedimento previsto dal presente articolo.

Art. 7.
Effetti del P.U.T.

Il P.U.T. costituisce quadro di riferimento per la pianificazione generale e/o di settore del territorio regionale, ad ogni scala.

Le prescrizioni concernenti le zone sottoposte dal piano a tutela producono effetti integrativi sulle norme e previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Le prescrizioni e previsioni del P.U.T. devono essere recepite, da parte dei comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, entro il termine di un anno dall'approvazione del P.U.T. stesso. Trascorso inutilmente tale termine, tali prescrizioni hanno efficacia nei modi all'uopo fissati dallo stesso P.U.T.

Qualora necessario, il P.U.T. potrà prevedere quali indicazioni del piano dovranno essere rese vincolanti per mezzo di apposite leggi.

Sezione II

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE TEMATICO (P.U.T.T.)

Art. 8.

Contenuti, elaborati, formazione e approvazione del P.U.T.T.

Fino all'entrata in vigore del primo P.U.T. la Regione può individuare ed organizzare il territorio mediante P.U.T. per temi (P.U.T.T.), in funzione degli interessi regionali singolarmente considerati.

Successivamente il P.U.T. può essere variato anche mediante l'adozione di P.U.T.T. per specifici temi.

Il P.U.T.T. ha lo stesso contenuto, segue lo stesso procedimento di formazione ed approvazione ed ha gli stessi effetti del P.U.T.

Sezione III

PIANO URBANISTICO INTERMEDIO (P.U.I.)

Art. 9.

Contenuti del P.U.I.

Il piano urbanistico intermedio rappresenta a scala sub-regionale il quadro di specificazione delle pianificazioni territoriali e per temi o settoriali (P.U.T. e P.U.T.T.).

Art. 10.

Elaborati del P.U.I.

Il P.U.I. è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione illustrativa degli obiettivi, delle scelte operate dei criteri seguiti nella pianificazione, e della loro coerenza con le pianificazioni a maggiore o minore livello, generali e/o di settore;

2) grafici e cartografie in numero e scala adeguata ad illustrare lo stato fisico del territorio, le pianificazioni in atto e le finalità del piano;

3) norme di attuazione.

Art. 11.

Formazione ed approvazione del P.U.I.

Fino all'istituzione dell'ente intermedio, alla formazione, adozione ed approvazione del P.U.I. provvede la Regione secondo le procedure fissate dall'art. 6 della presente legge.

Art. 12.

Effetti del P.U.I.

Il P.U.I. ha gli stessi effetti del P.U.T.

CAPO II

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Sezione I

PIANO REGOLATORE

Art. 13.

Piano regolatore intercomunale

Due o più comuni contermini, costituiti in consorzio volontario ai sensi della legge comunale e provinciale, oppure compresi in consorzi obbligatori ai sensi della legislazione vigente, possono adottare il piano regolatore intercomunale, sostitutivo a tutti gli effetti dei piani regolatori generali.

Il piano regolatore intercomunale può anche essere riferito a parti di ciascun territorio comunale; in tal caso le parti restanti sono disciplinate dai rispettivi P.R.G. comunali.

Il piano regolatore intercomunale costituisce, per le parti interessate, variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente e quadro di riferimento per i servizi e le infrastrutture a scala sovracomunale.

Ai fini della formazione, dell'approvazione e degli effetti di tale piano, si applicano le norme relative al P.R.G. comunale (articoli 14, 15, 16 e 17 della presente legge), intendendosi i singoli comuni sostituiti dal consorzio.

La Regione promuove la formazione dei piani intercomunali all'interno degli ambiti territoriali definiti ai sensi della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833 e relativa legge regionale di attuazione, assumendo a proprio carico gli oneri di progettazione nei modi fissati dalla legge regionale 20 agosto 1974, n. 31, e successive modificazioni.

Art. 14.

Piano regolatore generale comunale: contenuti

Il piano regolatore generale comunale organizza e disciplina l'intero territorio comunale.

Il piano:

1) prevede le esigenze dei settori produttivi, del settore abitativo e di quello infrastrutturale a scala urbana;

2) individua e regolamenta le aree destinate a soddisfare le esigenze di ciascun settore;

3) individua e sottoppone a norme specifiche, nell'ambito delle zone produttive primarie, i suoli utilizzati o da utilizzare per colture specializzate e/o irrigue;

4) recepisce, quali indicazioni vincolanti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1977, n. 32, le previsioni contenute nei piani agricoli di zona approvati a norma della legislazione regionale vigente;

5) prescrive norme per la difesa del suolo, per la tutela di ambienti e/o di edifici di valore storico-artistico;

6) perimetra e sottopone a norme specifiche le parti urbanizzate del territorio;

7) delimita le aree riservate ad edifici o impianti pubblici e/o di uso pubblico ed individua gli edifici, gli impianti e le aree sottoposte a vincoli di interesse pubblico;

8) perimetra le zone nelle quali operare, per le condizioni di degrado, il recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente ed individua gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree da sottoporre a piani di recupero;

9) prevede le norme del regolamento edilizio.

Art. 15.

Piano regolatore generale comunale: elaborati

Il P.R.G. è costituito dai seguenti elaborati:

1) relazione generale che contiene:

a) la ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico sociale del territorio comunale;

b) la illustrazione degli obiettivi generali e particolari del P.R.G. e dei criteri e metodi seguiti per la loro individuazione; la motivazione circa la coerenza con i piani territoriali;

c) la specificazione degli strumenti esecutivi e delle metodologie di realizzazione del piano;

2) grafici e cartografie esplicativi e visualizzanti i contenuti della relazione eseguiti nelle seguenti scale:

a) planimetria in scala 1:25000 contenente la individuazione delle interrelazioni con i piani dei comuni contermini ed i piani territoriali;

b) planimetria in scala 1:10000 contenente la rappresentazione dello stato di fatto di tutto il territorio comunale e le previsioni del P.R.G.;

c) planimetria in scala 1:5000 contenente la rappresentazione della stato di fatto e le previsioni del P.R.G. per le parti del territorio urbanizzate e da urbanizzare, destinate al settore infrastrutturale, al settore abitativo ed ai settori produttivi, compreso quello primario per le parti maggiormente significative;

d) tavole a specificazione delle planimetrie in scala 1:5000, contenenti indicazioni particolareggiate sulla reale situazione dei luoghi e sulle prescrizioni di P.R.G. da osservare nella formazione degli strumenti esecutivi;

e) eventuali tavole (sostitutive della strumentazione esecutiva) in scala 1:2000 e/o 1:1000, contenenti le prescrizioni di dettaglio del P.R.G. da osservare nel rilascio delle concessioni;

f) tavole esplicative di specifici aspetti del P.R.G. e delle sue fasi di attuazione con la individuazione dei comparti di minimo intervento per gli strumenti esecutivi, ove previsti;

3) norme di esecuzione del P.R.G.;

4) regolamento edilizio con il quale vengono disciplinate, in conformità alle leggi vigenti, le seguenti materie:

formazione, attribuzione e funzionamento delle commissioni urbanistica e/o edilizia comunale; dette commissioni devono comprendere almeno un ingegnere ed un architetto, esperti in disciplina urbanistico-edilizia, scelti su segnalazione dei competenti ordini professionali; nei comuni con aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale la commissione deve comprendere anche un tecnico laureato esperto in tali settori, scelto su segnalazione degli stessi ordini professionali;

procedimento per il rilascio della concessione;

procedimento per il rilascio dell'autorizzazione;

compilazione e caratteristiche tecniche degli atti e progetti da sottoporre all'esame delle commissioni urbanistica e/o edilizia;

criteri per le determinazioni degli indici e parametri delle opere, edifici e spazi interni;

caratteri esterni degli edifici e materiali da costruzione, in riferimento all'ambiente;

norme igienico-sanitarie per le opere, gli edifici e le aree esterne;

regole da osservare nella costruzione per garantire la pubblica incolumità;

vigilanza sull'esecuzione dei lavori;

uso e manutenzione del suolo, delle opere, degli edifici, spazi e servizi pubblici.

Nei comuni fino a 5.000 abitanti le tavole di cui al precedente punto 2/e sono obbligatorie.

Art. 16.

Piano regolatore generale comunale: formazione ed approvazione

Tutti i comuni della Regione hanno l'obbligo di formare il piano regolatore generale.

Il consiglio comunale delibera preliminarmente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del P.R.G., nonché i modi ed i tempi della sua formazione.

IL P.R.G. è adottato dal consiglio comunale, su proposta della giunta municipale.

Il P.R.G. adottato è depositato, entro quindici giorni, presso la segreteria del comune per trenta giorni successivi durante i quali chiunque può prenderne visione e può nei successivi trenta giorni proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del P.R.G.

Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all'albo pretorio del comune.

Il consiglio comunale, entro i successivi sessanta giorni, esamina le osservazioni proposte nei termini di cui al quarto comma e controdeduce motivatamente a ciascuna di esse.

Il sindaco, entro quindici giorni dalla scadenza del termine precedente, rimette all'assessorato regionale all'urbanistica tutti gli atti tecnici e amministrativi del P.R.G.

L'assessore invia il P.R.G., unitamente alla relazione del competente ufficio regionale, al comitato urbanistico regionale che esprime in merito motivato parere; successivamente l'assessore trasmette alla giunta regionale il P.R.G. unitamente alla relazione dell'ufficio regionale ed al parere del C.U.R.; la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica, dopo aver motivato eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R., ed alle indicazioni del P.R.G., delibera l'approvazione o il rinvio del P.R.G.

Il procedimento di cui al comma precedente deve concludersi entro centoventi giorni a partire dalla data in cui l'assessorato regionale all'urbanistica riceve gli atti tecnici ed amministrativi del P.R.G.

La giunta regionale, previa motivazione di eventuali decisioni difformi rispetto al parere del C.U.R., può apportare al P.R.G. le sole modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni di cui al precedente quarto comma e quelle necessarie per coordinare le scelte del P.R.G. con quelle operate da altri piani territoriali e con le prescrizioni della presente legge.

Il consiglio comunale, entro sessanta giorni dal ricevimento adotta le proprie decisioni sulle modifiche di cui al comma precedente con delibera che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa all'assessore regionale all'urbanistica entro quindici giorni. La giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, delibera l'approvazione del P.R.G.

La delibera di approvazione del P.R.G. è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il P.R.G. approvato è depositato presso il comune, alla libera visione del pubblico. Chiunque può avere copia integrale delle deliberazioni comunali e regionali di adozione ed approvazione del piano e relativi allegati, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Il comune invia copia del P.R.G. agli enti di diritto pubblico che istituzionalmente svolgono attività di disciplina e/o di modificazione del territorio, nonché alle organizzazioni sindacali e professionali esistenti nel comune.

Le varianti al P.R.G. sono adottate senza la preventiva autorizzazione della Regione e seguono il procedimento di adozione ed approvazione del P.R.G.

L'impostazione compositiva e distributiva delle lottizzazioni approvate e convenzionate, nonché la relativa volumetria e gli indici, possono essere modificati dal comune in sede di redazione e/o variazione degli strumenti urbanistici per motivate necessità di pubblico interesse.

Art. 17.

Piano regolatore generale comunale: effetti e misure di salvaguardia

Il P.R.G. costituisce quadro di riferimento vincolante per ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.

Dalla data di adozione del P.R.G. e fino alla data di entrata in vigore del piano, il sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia in contrasto con le previsioni e prescrizioni di piano regolatore.

A richiesta del sindaco e nel periodo suddetto, la giunta regionale, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale, può ordinare la sospensione dei lavori, per i quali la concessione edilizia sia stata rilasciata prima dell'adozione degli strumenti urbanistici e che siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione.

Il sindaco controlla il rispetto delle presenti disposizioni.

Sezione II

STRUMENTI ESECUTIVI DEL PIANO REGOLATORE

Art. 18.

Strumenti esecutivi del piano regolatore

Al piano regolatore viene data esecuzione mediante:

a) piani particolareggiati;

b) piani di recupero;

c) piani di lottizzazione;

d) concessioni edilizie.

Art. 19.

Piano particolareggiato: contenuti

Il piano particolareggiato (P.P.) precisa ed esegue le prescrizioni e previsioni del piano regolatore.

Il piano particolareggiato:

a) delimita il perimetro della zona interessata;

b) determina la rete stradale, gli spazi pubblici, e le altre attrezzature di servizio;

c) individua la disposizione planivolumetrica degli edifici esistenti e previsti;

d) indica gli edifici destinati a demolizione totale o parziale, ovvero specifica gli interventi sugli edifici soggetti a recupero;

e) precisa le destinazioni d'uso delle aree e degli edifici;

f) precisa le tipologie edilizie e l'arredo urbano;

g) detta le norme di attuazione.

Per il piano particolareggiato di zone industriali ed artigianali la disposizione di cui al precedente punto *c*) è facoltativa.

Il piano particolareggiato deve contenere la previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione.

Art. 20.
Piano particolareggiato: elaborati

Gli elaborati del piano particolareggiato di esecuzione sono i seguenti:

a) relazione illustrativa con specifici riferimenti alle prescrizioni e previsioni del piano regolatore;

b) stralci degli elaborati del piano regolatore attinenti il piano particolareggiato;

c) planimetrie di piano particolareggiato ridotte alla scala delle tavole di piano regolatore;

d) rappresentazione del piano particolareggiato su mappe catastali;

e) progetti schematici delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

f) studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata; suddivisione in unità di intervento minimo delle aree edificabili; specificazioni in ordine all'arredo urbano;

g) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel piano particolareggiato;

h) norme urbanistico-edilizie per l'esecuzione del piano particolareggiato;

i) relazione finanziaria con l'indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il comune ed i privati.

Art. 21.
Piano particolareggiato: formazione ed approvazione

Il piano particolareggiato è adottato con delibera del consiglio comunale, previo parere obbligatorio del dirigente dell'ufficio tecnico comunale corredato della scheda di controllo di cui al successivo art. 35 della presente legge, nonché previo parere obbligatorio delle commissioni urbanistica e/o edilizia comunale

Entro quindici giorni dalla sua adozione, il piano particolareggiato viene depositato presso la segreteria del comune per dieci giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione. Dell'avvenuto deposito e data notizia mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale e manifesti affissi nei luoghi pubblici e sull'albo pretorio del comune.

Fino a venti giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel piano ed osservazioni da parte di chiunque.

Qualora nel piano ricadono immobili con vincoli idrogeologici, boschivi, artistici, paesistici e di ogni altro tipo apposti da leggi e strumenti di pianificazione statali e regionali, il comune invia il piano, entro quindici giorni dalla sua adozione, agli enti ed uffici competenti per il rilascio del parere se prescritto dalle predette leggi e strumenti.

Qualora gli immobili interessati dal piano particolareggiato siano soggetti a tutela paesaggistica o vincolo storico-artistico oppure siano inclusi in parchi o riserve previsti da leggi o piani regionali nonché in zone boscate, il P.P. viene inviato al comitato urbanistico regionale. Unitamente al piano vengono altresì trasmessi il parere del dirigente dell'ufficio tecnico comunale, il parere delle commissioni urbanistica e/o edilizia comunale, i pareri degli enti ed uffici di cui al comma precedente, le eventuali opposizioni ed osservazioni presentate, munite anche esse dei pareri del dirigente dell'ufficio tecnico comunale e delle commissioni urbanistica e/o edilizia comunale.

Il parere del C.U.R. è vincolante e viene espresso entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti.

Scaduti tutti i termini di cui ai commi precedenti e ricevuti i pareri degli enti ed uffici di cui al quarto comma del presente articolo, il consiglio comunale approva in via definitiva il piano particolareggiato. Contestualmente alla approvazione il consiglio comunale decide sulle opposizioni ed osservazioni presentate, sentiti su queste, ove non sia già avvenuto prima dell'invio al C.U.R., il dirigente dell'ufficio tecnico comunale e le commissioni urbanistica e/o edilizia comunale nelle forme di cui al precedente primo comma.

Il P.P. può essere inviato al comitato urbanistico regionale ogni qualvolta il consiglio comunale decida in tal senso. In questo caso il parere del C.U.R., da esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, non è vincolante.

La delibera con la quale il consiglio comunale approva il P.P. è soggetta al solo controllo dell'organo di cui all'art. 130 della Costituzione.

Tale delibera è pubblicata, anche per estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione, è depositata nella segreteria del comune ed è notificata, a norma del codice di procedura civile o tramite messo comunale, entro due mesi dall'avvenuto deposito, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano.

Il P.P ha validità fino alla data di entrata in vigore di un nuovo eventuale P.P.

La dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste è disciplinata dal successivo art. 37.

Le procedure di cui al presente articolo si applicano ai P.P. che non comportino varianti allo strumento urbanistico generale. Nel caso contrario, l'approvazione del P.P. è presieduta dall'approvazione della relativa variante al P.R.G.

E' consentito adottare ed approvare, con provvedimento unico, il P.P. in variante al P.R.G., seguendo lo stesso procedimento di adozione e di approvazione del P.R.G., qualora il P.P. contenga modifiche alle norme di attuazione, nonché varianti al P.R.G., intese ad adeguare il P.R.G. stesso ai limiti e rapporti fissati con il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, alle norme e disposizioni della presente legge o alle previsioni dei piani territoriali vigenti, sempre che tali modifiche e/o varianti non incidano sui criteri informatori del P.R.G.

Fatta salva la disposizione del comma precedente, è vietato approvare P.P. riferiti ad aree la cui disciplina, rispetto allo strumento urbanistico vigente, risulti modificata da un nuovo P.R.G. o sue varianti, adottato e non ancora approvato.

Art. 22.
Piano di recupero: contenuti

Il piano di recupero, concernente singolarmente o complessivamente gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree come individuate nell'ambito delle zone di recupero definite dal P.R.G., o, in mancanza, da apposita delibera del consiglio comunale, sottoposta al controllo di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62:

a) precisa, in conformità delle previsioni e prescrizioni del P.R.G., gli interventi finalizzati alla conservazione, al risanamento, al restauro ed alla ristrutturazione;

b) disciplina, in conformità delle previsioni e prescrizioni del P.R.G., per ogni zona omogenea, le modalità di esecuzione di ciascun tipo di intervento;

c) valuta i carichi insediativi conseguenti alla sua esecuzione, verificandone la corrispondenza con quelli previsti dal P.R.G.;

d) individua le unità minime di intervento;

e) contiene la previsione delle fasi necessarie alla sua esecuzione.

Art. 23.
Piano di recupero: elaborati

Gli elaborati del piano di recupero sono i seguenti:

a) relazione ed elaborati grafici contenenti:

1) riferimenti specifici alle prescrizioni e previsioni del P.R.G.;

2) ricognizione dello stato fisico-giuridico-economico-sociale nelle zone sottoposte al piano di recupero, e sue rappresentazioni grafiche;

3) valutazioni economiche sulle onerosità degli interventi;

b) stralci degli elaborati del piano regolatore attinenti il piano di recupero;

c) rappresentazione, su mappe catastali, delle unità minime di intervento;

d) studi compositivi e tipologici, con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguata e con specificazioni dei modi di intervento;

e) progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

f) elenchi catastali delle proprietà ricadenti nel piano;

g) relazione finanziaria sugli oneri da ripartire tra comune e privati;

h) norme urbanistico-edilizie.

Art. 24.

Piano di recupero: formazione ed approvazione

Il piano di recupero e di iniziativa pubblica o privata.

Il piano è di iniziativa privata qualora i proprietari degli immobili sottoposti a piani di recupero, rappresentanti in base all'imponibile catastale almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati, presentino una « proposta di piano ».

La « proposta di piano » è adottata con deliberazione del consiglio comunale unitamente alla convenzione i cui contenuti sono fissati dall'art. 28 della presente legge.

Al piano di recupero di iniziativa pubblica o privata si applica la disciplina di cui all'art. 21 della presente legge.

Art. 25.

Piano di lottizzazione: contenuti

Al piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui all'art. 19 della presente legge.

Art. 26.

Piano di lottizzazione: elaborati

Al piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui all'art. 20 della presente legge.

Art. 27.

Piano di lottizzazione: formazione ed approvazione

Il piano di lottizzazione è adottato, unitamente allo schema di convenzione, con delibera del consiglio comunale e su proposta di tutti i proprietari degli immobili interessati, compresi in una o più unità minime di intervento.

Il piano di lottizzazione di aree inserite in un P.P.A. può essere proposto anche da uno solo dei proprietari, sempre che il piano di lottizzazione stesso non comporti modificazioni delle areee edificate esistenti di proprietà degli altri e preveda la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri. Il piano viene adottato ed approvato con la disciplina fissata dall'art. 15 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, sui comparti.

La delibera del consiglio comunale, di approvazione o di diniego, deve essere presa entro novanta giorni dal ricevimento della proposta.

Per l'adozione e l'approvazione del piano di lottizzazione si applica la disciplina di cui all'art. 21 della presente legge.

Per la lottizzazione d'ufficio si segue il procedimento di formazione ed approvazione del piano particolareggiato, dopo che ai proprietari degli immobili interessati sia stato inutilmente rivolto dal sindaco l'invito a presentare, entro un termine prefissato e congruo, il piano di lottizzazione convenzionata.

Art. 28.

Piano di lottizzazione: contenuto della convenzione

La convenzione regolante i rapporti tra comuni e proprietari degli immobili compresi nel piano di lottizzazione deve prevedere:

1) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura stabilita da decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti;

2) la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la totale o parziale monetizzazione delle stesse;

3) l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri per la urbanizzazione secondaria nella quota di pertinenza determinata in sede di approvazione del piano di lottizzazione, con lo scorporo dei valori delle opere eventualmente direttamente cedute o eseguite dai proprietari. Lo scorporo va determinato in funzione dei costi di tali opere, calcolati sulla base dell'elenco regionale dei prezzi o, in mancanza, di altro elenco predisposto da enti pubblici o associazioni professionali o di categoria;

4) i termini per l'ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione, complessivamente non superiori a dieci anni dalla stipula della convenzione, salvo sospensioni dovute alla mancata inclusione delle aree in un P.P.A.;

5) congrue garanzie finanziarie, per fasi di esecuzione, per un importo non inferiore al 30% della spesa relativa all'adempimento degli obblighi a carico dei proprietari;

6) sanzioni convenzionali a carico dei proprietari nel caso di inosservanza degli obblighi di convenzione e modalità di esecuzione forzata, da parte del comune, delle opere non realizzate in caso di persistere dell'inosservanza.

Nel conputo del contributo, correlato alle urbanizzazioni e dovuto per il rilascio delle concessioni, va portata in detrazione fino alla concorrenza, l'entità degli impegni assunti in sede di convenzione di lottizzazione.

Art. 29.

Concessione

La concessione di cui all'art. 1 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, è data dal sindaco al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederla, a norma dell'art. 4 della stessa legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla trascrizione, a cura e spese del destinatario, di atto di obbligo relativo all'asservimento, al manufatto consentito, dell'area che ha espresso la relativa volumetria.

Nel caso in cui il sindaco non provveda al rilascio della concessione, o non adotti alcuna determinazione in merito alla richiesta del proprietario e/o avente titolo, nel termine di cui al sesto comma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 o nei termini stabiliti dall'art. 11 della legge 27 giugno 1974, n. 247, chiunque può, entro trenta giorni, con ricorso, notificare la inerzia dell'amministrazione comunale al presidente della giunta regionale.

Il ricorso non produce alcun effetto sulla legittimazione ad agire in via giudiziaria dell'interessato e può essere presentato anche in pendenza dell'azione giudiziaria stessa.

Il presidente della giunta regionale, nei trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso, invita il sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro trenta giorni.

Decorso quest'ultimo termine, e perdurando l'inerzia del comune, il presidente della giunta regionale nomina, entro i successivi trenta giorni, su proposta dell'assessore all'urbanistica, un commissario *ad acta*, scelto tra i funzionari regionali, che dovrà adottare le determinazioni del caso, entro sessanta giorni dalla nomina, secondo le procedure di legge.

Art. 30.

Concessione in deroga

Il potere di deroga, previsto da norme degli strumenti urbanistici o di regolamenti edilizi, può essere esercitato limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.

La deroga non può essere concessa per mutamenti di destinazione di zona.

La concessione è rilasciata dal sindaco, previa autorizzazione del consiglio comunale e previo nulla-osta della giunta regionale.

Art. 31.

Trasformazione di immobili sottoposti a vincolo paesaggistico

L'autorizzazione alle trasformazioni degli immobili di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è concessa dalla giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Art. 32.

Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia di cui al precedente art. 17 si applicano agli strumenti esecutivi del P.R., di iniziativa pubblica, dalla data della delibera comunale di adozione degli stessi fino alla data della loro entrata in vigore.

Art. 33.
Autorizzazione

Alla autorizzazione per gli interventi di manutenzione straordinaria si applicano, per quanto non previsto dall'art. 48 della legge statale 5 agosto 1978, n. 457, le apposite norme previste nel regolamento edilizio comunale o, in mancanza di queste, la disciplina giuridica della concessione edilizia, ad eccezione di quella relativa alla onerosità ed alle misure di salvaguardia.

Alle altre autorizzazioni previste dai regolamenti edilizi ed interessanti immobili di importanza ambientale, naturalistica, architettonica, storica ed archeologica si applica la disciplina di cui al primo comma.

Art. 34.
Licenza di abitabilità o di uso

La licenza di abitabilità o di uso è rilasciata dal sindaco, previo nulla-osta dell'ufficiale sanitario e parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale sulla conformità del prodotto edilizio al progetto approvato ed alle clausole contenute nella concessione edilizia, relative anche alla urbanizzazione della zona.

Art. 35.
Scheda di controllo

Le deliberazioni comunali di adozione e di approvazione del piano esecutivo devono essere corredate da una scheda di controllo, compilata secondo un modello stabilito con delibera della giunta regionale, dalla quale risultino i contenuti dei pareri eventualmente espressi dagli enti, commissioni ed uffici di cui all'art. 21 della presente legge e gli elementi per il riscontro della conformità dei piani medesimi alle prescrizioni:

di leggi e regolamenti;

degli strumenti urbanistici generali;

dei programmi pluriennali di attuazione, con particolare riferimento ai contenuti di cui all'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6;

dei vincoli eventualmente gravanti sulle aree interessate, nonché alle disposizioni relative alla cessione di aree e assunzione di oneri.

La scheda di controllo viene compilata a cura del dirigente dell'ufficio tecnico comunale e viene aggiornata in relazione alle varie fasi del procedimento di adozione ed approvazione del piano esecutivo.

Copia della scheda trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione definitiva del piano, all'assessorato regionale all'urbanistica che, ove rilevi la mancata conformità alle prescrizioni e disposizioni di cui ai commi precedenti, richiede al sindaco l'esercizio dei poteri di cui al titolo III, capo I, della presente legge ed, in caso di inadempienza, promuove le procedure sostitutive di cui ai successivi articoli 49 e 50.

Fino all'approvazione del modello di scheda da parte della giunta regionale, lo stesso è sostituito da un modello provvisorio rispondente ai contenuti del presente articolo ed approvato dal consiglio comunale.

Sezione III
ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE

Art. 36.
Attuazione del piano regolatore

Il piano regolatore generale si attua mediante il programma pluriennale definito dalla legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 e disciplinato dalla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

Per i comuni non obbligati alla redazione del P.P.A. le fasi di esecuzione previste negli strumenti urbanistici sono inderogabili.

Alla legge regionale di cui al primo comma sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« La regione Puglia con le presenti disposizioni dà attuazione a quanto stabilito dalla legge statale 28 gennaio 1977, n. 10 ».

L'art. 3 è completato dal seguente comma:

« I P.P.A., successivi al primo, conterranno previsioni riferite ad un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni ».

L'art. 6 è integrato dal seguente ultimo comma:

« Per gli immobili ricadenti in zone industriali ed artigianali, qualora entro i termini stabiliti dal P.P.A. non vengano presentate istanze di concessione, il comune con delibera consiliare può decidere, in alternativa alle procedure espropriative, l'inserimento nel P.P.A. successivo »

L'art. 11, modificato dall'art. 4 della legge 31 ottobre 1979, n. 66, viene integrato dal seguente ultimo comma:

« Per i P.P.A. successivi al primo la disposizione del precedente secondo comma si applica solo nel caso di adozione di strumenti urbanistici generali ».

Il primo comma dell'art. 13 viene sostituito dai seguenti commi:

« Dopo l'approvazione del P.P.A. il sindaco notifica ai soli proprietari delle aree, incluse nel P.P.A. e non assoggettate alle disposizioni del precedente art. 6, la inclusione delle stesse nel P.P.A. ed indica i termini per la presentazione delle istanze di concessione o del progetto dello strumento esecutivo di iniziativa privata.

Il termine relativo alla presentazione di istanze di concessione per la edificazione sottoposta alla disciplina di strumenti urbanistici esecutivi, decorre dalla data di entrata in vigore dello strumento stesso ».

Il sesto comma dell'art. 15 è sostituito dal seguente:

« L'approvazione dei predetti strumenti urbanistici esecutivi costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere previste nel comparto ».

Art. 37.
Attuazione degli strumenti esecutivi del piano regolatore e pubblica utilità

I piani particolareggiati vanno attuati in un tempo non maggiore di dieci anni e la loro approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste.

I piani esecutivi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche (piani di zona) ed all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (piani per insediamenti produttivi) vengono disciplinati dagli articoli 19, 20 e 21 della presente legge ed attuati — per i comuni obbligati al programma pluriennale — mediante la loro inclusione nel P.P.A. medesimo; la loro approvazione produce, ai fini espropriativi e per la durata fissata dalle leggi statali vigenti, gli effetti della pubblica utilità delle opere previste. Per i piani di zona valgono anche le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge statale 18 aprile 1962, n. 167.

I piani di insediamenti produttivi sono formati ed adottati senza la preventiva autorizzazione della Regione.

L'attuazione dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 30 giugno 1967 avviene mediante la loro inclusione nei P.P.A. dei comuni interessati.

Decorsi i termini stabiliti per l'attuazione dei piani esecutivi di cui ai precedenti commi, rimane efficace, per la parte non attuata, l'obbligo di osservare le previsioni dello strumento esecutivo mentre, ai fini espropriativi, decadono gli effetti della pubblica utilità delle opere previste.

Il termine per l'esecuzione della aliquota delle opere di urbanizzazione relative agli immobili inseriti nel P.P.A. e previsti dalla convenzione di cui all'art. 28 della presente legge, è stabilito dallo stesso P.P.A.

Per i comuni esonerati o sforniti di P.P.A. il termine massimo di cui al comma precedente è di dieci anni dalla data della stipula della convenzione.

Art. 38.
Onerosità della concessione

La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione, calcolato in conformità ai titoli III e IV della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, e successive modificazioni.

Le somme introitate sono destinate al fondo di cui all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 39.
Convenzione tipo

Ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa di cui agli articoli 7 e 9 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, i comuni sono tenuti ad uniformare le proprie convenzioni e gli atti unilaterali d'obbligo a quelli approvati dalla Regione con propria legge 12 febbraio 1979, n. 6, e successive modificazioni.

TITOLO III
VIGILANZA E SANZIONI

CAPO I
POTERI DEL SINDACO

Art. 40.
Vigilanza sulle attività edilizie e sulle modificazioni di destinazione

Il sindaco esercita la vigilanza sulle attività edilizie e sulle modifiche di destinazione degli immobili, che si eseguono nel territorio del comune, per assicurarne la rispondenza alle norme delle leggi e dei regolamenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione edilizia.

Esso si varrà per tale vigilanza di funzionari ed agenti comunali.

Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali delle concessioni edilizie e dei relativi atti di progetto, nonchè delle autorizzazioni, ad ottenerne copia integrale, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

Art. 41.
Procedure repressive di attività irregolari

Qualora sia constatata l'inosservanza di leggi, di regolamenti, di prescrizioni di strumenti urbanistici e dei loro programmi di attuazione, nonchè delle concessioni, il sindaco deve ordinare l'immediata sospensione di ogni attività, con riserva dei provvedimenti definitivi che deve emanare entro trenta giorni dalla notifica della ordinanza.

L'ordinanza di sospensione ed i provvedimenti definitivi vengono notificati, a cura del sindaco, per mezzo di messo comunale od ufficiale giudiziario, al proprietario ed all'eventuale avente titolo, intestatario della concessione ed autorizzazione, al progettista, all'assuntore ed al direttore dei lavori.

Qualora si verifichi l'inosservanza dell'ordine di sospensione, il sindaco può disporre l'apposizione di sigilli agli accessi ai luoghi di svolgimento delle attività abusive. Di tale operazione viene redatto apposito verbale da notificare ai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo.

I sigilli sono sottoposti a verifiche e le spese per le misure cautelari e per la custodia sono addebitate al titolare della concessione edilizia e riscosse a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Nei trenta giorni successivi alla notifica della ordinanza di sospensione, qualora l'opera o l'attività risulti non munita di regolare concessione o autorizzazione, ovvero risulti non consentita dal P.P.A. e/o non conforme a leggi, regolamenti e prescrizioni degli strumenti urbanistici, ancorchè fornita di concessione o autorizzazione, il sindaco emette i provvedimenti definitivi di cui agli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 della presente legge, sentiti il dirigente dell'ufficio tecnico comunale e le commissioni urbanistica e/o edilizia comunale.

Decorso il termine di cui al primo comma, l'ordinanza di sospensione cessa di avere efficacia, ove non siano notificati i provvedimenti definitivi.

Il sindaco deve comunicare i provvedimenti definitivi anche alla intendenza di finanza, agli enti erogatori di servizi pubblici ed all'assessore regionale all'urbanistica, per i relativi provvedimenti di competenza.

CAPO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 42.
Sanzioni amministrative per irregolare pagamento del contributo di concessione

Il mancato versamento del contributo di concessione, di cui all'art. 38, nei termini stabiliti dai provvedimenti comunali, comporta:

a) la corresponsione degli interessi legali di mora, se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;

b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali, qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;

c) l'aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera *b)*.

Art. 43.
Sanzioni amministrative per opere eseguite in parziale difformità della concessione o autorizzazione

Il sindaco ordina la demolizione, a spese del titolare della concessione o autorizzazione, delle opere realizzate in parziale difformità dalla concessione o autorizzazione, fissandone il termine.

Nel caso in cui le opere difformi non possano essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte della opera realizzata in difformità della concessione, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico erariale.

Non si procede alla demolizione, ovvero alla applicazione della sanzione di cui al comma precedente, nel caso di realizzazione di varianti, purchè esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino l'inviluppo plano-altimetrico, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione o autorizzazione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio della licenza di abitabilità o di uso.

Il versamento della sanzione di cui al secondo comma e delle spese di cui alla presente legge deve essere effettuato prima del rilascio della licenza di abitabilità o di uso, con salvezza della rateizzazione disposta con specifica delibera del consiglio comunale.

Art. 44.
Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione

Il sindaco dispone con ordinanza motivata la demolizione, a cura e spese del proprietario, delle opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione, fissandone il termine. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l'area su cui insistono e quella strettamente pertinente e necessaria per il loro uso, al patrimonio indisponibile del comune. L'acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.

L'ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore, nella cui giurisdizione ricade il comune interessato, e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.

Qualora l'opera, eseguita in totale difformità o in assenza della concessione, contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore.

Art. 45.
Annullamento di concessione o di autorizzazione

In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecunaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'ufficio tecnico erariale. La valutazione dell'ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.

Il versamento della sanzione, di cui al comma precedente, e delle spese di cui alla presente legge, deve essere effettuato

prima del rilascio della licenza di abitabilità o di uso, con salvezza della rateizzazione disposta con specifica delibera del consiglio comunale.

Le disposizioni di cui al precedente primo comma si applicano anche nel caso di annullamento di autorizzazione di opere eseguite senza regolare autorizzazione.

Art. 46.

Sanzioni amministrative per opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti territoriali, in totale difformità o in assenza di concessione o autorizzazione.

Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e/o di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi, salvo il potere di ordinare la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore, entro sessanta giorni, qualora l'opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell'ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione, si applica il disposto dell'art 43, comma secondo, della presente legge. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati.

Art. 47.

Altre sanzioni amministrative

Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, le violazioni delle prescrizioni e dei divieti della presente legge comportano le seguenti sanzioni amministrative:

a) per l'apertura di strade e/o modificazione dello stato dei luoghi senza concessione, il pagamento da L. 1.000.000 a L. 50.000.000;

b) per la mancata richiesta di autorizzazione alla abitabilità o usabilità della costruzione, di cui al precedente art. 34, entro un anno dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori, o per l'uso della costruzione anteriormente al rilascio della relativa autorizzazione, il pagamento da L. 100.000 a L. 10.000.000;

c) per il mutamento della destinazione d'uso eseguito in violazione alle disposizioni di leggi e/o di regolamenti vigenti, da L. 100.000 a L. 5.000.000;

d) per la rimozione dei sigilli di cui all'art. 41, il pagamento da L. 1.000.000 a L. 10.000.000;

e) per il mancato rispetto della ordinanza di sospensione dei lavori di cui all'art. 41, il pagamento da L. 1.000.000 a L. 50.000.000.

Art. 48.

Disposizioni generali sulle sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative non sono comminabili in caso di gratuita acquisizione dell'immobile al patrimonio indisponibile del comune.

La sanzione amministrativa viene comminata dal sindaco, entro i limiti previsti dalla presente legge ed in ragione dell'entità dimensionale dell'immobile oggetto dell'intervento.

La riscossione della somma prevista nell'ingiunzione di pagamento avviene a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa sono destinate al fondo di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

CAPO III

POTERI SOSTITUTIVI

Art. 49.

Sostituzione nella vigilanza del sindaco

In caso di inattività del sindaco nelle ipotesi previste dagli articoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 della presente legge, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica, invita il sindaco a provvedere e gli assegna un termine non superiore ai trenta giorni.

In caso di inadempienza nel termine, la giunta regionale, nomina, nei successivi trenta giorni, un commissario *ad acta.*

Art. 50.

Annullamento provvedimenti illegittimi

La giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica, provvede, entro trenta giorni dalla conoscenza, ad assegnare un termine di ulteriori trenta giorni al sindaco o al consiglio comunale per l'annullamento dei provvedimenti o delle delibere non conformi alla disciplina urbanistica e/o edilizia vigente. Tale disposizione non si applica su provvedimenti o delibere per i quali siano trascorsi dieci anni dalla data di emanazione o di adozione.

In caso di inadempienza nel termine, la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica, annulla tali deliberazioni o provvedimenti e dispone la notifica dell'atto di annullamento al comune ed ai privati interessati.

Ove, dopo la notifica di cui al precedente comma, il sindaco entro i sessanta giorni successivi non provveda agli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge, vi provvede la giunta regionale, su proposta dell'assessore all'urbanistica.

TITOLO IV

STANDARDS URBANISTICI

Art. 51.

Limitazioni delle previsioni insediative fino all'entrata in vigore dei piani territoriali

Salvo quant'altro disposto da leggi statali e regionali, sino all'entrata in vigore dei piani territoriali:

a) le previsioni insediative per la pianificazione al livello comunale vanno rapportate ad un periodo di quindici anni;

b) il calcolo dei fabbisogni pregressi ed emergenti nei settori residenziale, produttivo (agricolo, industriale, artigianale, direzionale, commerciale, turistico) ed infrastrutturale, va eseguito secondo i criteri di cui all'ultimo comma del presente articolo, nonchè secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi statali e, in particolare, utilizzando i parametri e le disposizioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

c) per gli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e direzionali va osservato quanto segue:

1) per le zone industriali la localizzazione di piano deve essere verificata in relazione: alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture; alla interferenza con preesistenti attività produttive primarie; alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche; al loro dimensionamento proporzionato in relazione alla entità complessiva della popolazione del comune, alle attività della popolazione suddetta, alla ripartizione degli addetti residenti nel comune e dei posti di lavoro ivi localizzati secondo i diversi settori produttivi.

2) per le destinazioni artigianali, esterne alle zone omogenee *A*, *B* e *C*, la localizzazione di piano deve essere verificata in relazione alle compatibilità delle attività previste con le zone residenziali, alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture; esse inoltre vanno proporzionate in relazione alle esigenze pregresse ed emergenti del settore nel solo ambito comunale. In tali zone il piano può prevedere, in funzione delle attività consentite, la presenza di residenze nella misura di una unità abitativa per lotto con superficie utile comunque non superiore al 20% di quella destinata alle attività produttive;

3) per le destinazioni commerciali, esterne alle zone omogenee *A*, *B* e *C*, la localizzazione di piano va verificata in relazione alla presenza (o alla economica esecuzione) delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di distribuzione. Il dimensionamento di tali zone va correlato alla applicazione della legge 11 maggio 1971, n. 426, relativa all'urbanistica commerciale. In essa è consentita la presenza di residenze strettamente necessarie per la custodia;

4) per le localizzazioni artigianali, commerciali, individuate dal piano regolatore nelle zone omogenee *A*, *B* e *C*, deve essere prevista una presenza di residenze compresa tra il 30 ed il 60% del totale delle superfici utili;

5) nella formazione dei nuovi piani regolatori generali va favorita la previsione di zone miste di insediamenti artigianali, commerciali, direzionali e residenziali;

d) gli insediamenti turistici vanno localizzati in relazione alla salvaguardia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche ed il loro dimensionamento va riferito alle capacità ricetti-

ve dell'ambiente. In particolare, il dimensionamento degli insediamenti costieri compresi nella fascia di 5 km dal litorale, va effettuato:

se con costa sabbiosa, per spiaggia profonda fino a 30 m con lo standards di un bagnante per ogni ml di litorale e, per ogni 10 m di maggiore profondità, di un ulteriore bagnante;

se con costa rocciosa praticabile con lo standards di 0,5 bagnanti per ml di litorale;

e) gli insediamenti turistico-ricettivi all'aperto, quali campeggi con posti tenda, bungalow, posti roulotte o autocaravans, se previsti negli strumenti urbanistici comunali, devono:

1) essere globalmente dimensionati in modo che la loro ricettività non superi il 50% di quella turistica complessiva prevista dal piano regolatore, salvo in caso di diverse motivate necessità;

2) essere realizzati salvaguardando caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

3) essere disciplinati in modo da non consentire attrezzature per il pernottamento diverse da quelle sopra definite;

4) essere dotati di attrezzature proporzionate alla loro ricettività;

f) è vietata qualsiasi opera di edificazione entro la fascia di 300 metri dal confine del demanio marittimo, o dal ciglio più elevato sul mare.

Per gli strumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita la edificazione solo nelle zone omogenee *A*, *B* e *C* dei centri abitati e negli insediamenti turistici; è altresì consentita la realizzazione di opere pubbliche ed il completamento degli insediamenti industriali ed artigianali in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le previsioni degli strumenti urbanistici stessi;

g) nelle zone omogenee di tipo *E* sono consentiti gli interventi finalizzati allo sviluppo ed al recupero del patrimonio produttivo, tutelando l'efficienza delle unità produttive e salvaguardando i suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività.

Per gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate a residenze, comunque riferite all'intera azienda agricola, valgono le prescrizioni del terzo e quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6, e successive modificazioni; essi devono essere riferiti a superfici non inferiori alla minima unità colturale, di cui all'art. 846 del codice civile o diversamente definite in sede di piano regolatore.

Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad attività produttive devono essere dimensionati in funzione delle necessità strettamente correlate con la conduzione dei fondi e la lavorazione dei prodotti agricoli.

Per le aziende con terreni non confinanti è ammesso l'accorpamento delle aree, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente;

h) è vietata qualsiasi opera di edificazione all'interno della fascia di 200 metri dalla battigia delle coste dei laghi, dei fiumi, delle gravine.

Per gli srumenti urbanistici vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono le disposizioni di cui al precedente punto *f*), secondo capoverso;

i) nelle aree boschive, inserite negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'edificazione è consentita soltanto nelle radure (soluzione di continuità permanente nella struttura del bosco), nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico stesso e previo nulla-osta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste che sarà vincolante anche ai fini dell'ammissibilità degli indici e parametri edilizi utilizzati;

l) nei piani regolatori generali e loro varianti, redatti ai sensi della presente legge, è vietato prevedere trasformazioni urbanistiche ed edilizie di zone boscate, di parchi e riserve e di suoli agricoli irrigui o ad alta e qualificata produttività;

m) dalla data di entrata in vigore della presente legge, la redazione ed approvazione di strumenti urbanistici esecutivi è subordinata al rispetto dei comparti di minimo intervento fissati dal piano regolatore generale o, in mancanza, alla individuazione degli stessi nell'ambito dei P.P.A. di cui alla legge regionale 12 febbraio 1979, n. 6;

n) l'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che prevede la necessità di un piano di lottizzazione o particolareggiato per la costruzione di edifici aventi altezza superiore a 25 metri o cubatura superiore a 3 mc per mq, non si applica nelle zone omogenee di tipo *B* quando la maglia su cui deve sorgere il nuovo edificio sia già urbanizzata ed edificata;

o) i comuni, in sede di formazione dei nuovi regolamenti edilizi, devono prevedere norme tese alla eliminazione delle barriere architettoniche, in applicazione della legislazione vigente;

p) la composizione delle nuove commissioni urbanistiche e/o edilizie comunali dovrà assicurare la presenza di membri dotati di specifica competenza nelle discipline dell'uso del territorio (quali agronomi, architetti, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari ed industriali), nonchè membri di specifica competenza in diritto amministrativo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri per la formazione dei regolamenti edilizi comunali, degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi ed, infine, i criteri per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo da rispettarsi anche nella formazione del P.P.A.

TITOLO V
COMITATO URBANISTICO REGIONALE

Art. 52.
Comitato urbanistico regionale

Il comitato urbanistico regionale di cui alla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8, ha funzione di consulenza tecnico-amministrativa nella materia «urbanistica» anche per gli enti sub-regionali e locali.

Alla predetta legge sono apportate le seguenti modifiche:

L'art. 2 è abrogato.

Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Il C.U.R. è presieduto dall'assessore all'urbanistica, o da un suo delegato scelto tra i componenti di cui ai successivi punti *a*) e *b*), ed è composto dai seguenti membri dotati di specifica competenza tecnico-urbanistica nelle discipline dell'uso del territorio o di specifica competenza in diritto amministrativo:

a) da tre rappresentanti dei comuni della Regione, designati dall'ANCI;

b) da due rappresentanti delle province della Regione, designati dall'UPI;

c) da cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali degli architetti ed ingegneri, designati dai rispettivi ordini della Regione, d'intesa tra loro;

d) da sette membri designati dal consiglio regionale, con voto limitato a quattro;

e) dal coordinatore dell'assessorato regionale all'urbanistica;

f) da un funzionario della massima fascia dell'assessorato alla programmazione designato dall'assessore competente.

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 53.

I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, non adeguati ai contenuti della legge statale 6 agosto 1967, n. 765 e del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono tenuti comunque ad acquisire, prima dell'approvazione degli strumenti esecutivi di cui ai precedenti articoli 21, 24, 27 e 37, il parere vincolante del C.U.R. nelle forme e con le modalità previste negli articoli stessi.

E' fatto lo stesso obbligo di cui al comma precedente ai comuni il cui ufficio tecnico non sia retto da un architetto o da un ingegnere di ruolo; in fase di prima attuazione della presente legge, in sostituzione del tecnico laureato di ruolo di cui al presente comma, il comune dovrà avvalersi di un architetto od ingegnere civile incaricato, per un periodo non inferiore ad un anno, con apposita convenzione, con la quale lo stesso si impegni per la durata del mandato a non assumere, nell'ambito del territorio comunale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici e di opere edilizie private.

Art. 54.

Il piano paesistico di cui all'art. 5 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 ed il piano regolatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale disciplinato dall'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modifiche sono redatti nei modi e nei termini previsti dall'articolo 9, ultimo comma, della presente legge, fatte salve le competenze diversamente attribuite dalla legislazione statale vigente.

Gli esperti, rappresentanti della Regione nelle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono designati dall'assessore regionale all'urbanistica.

Art. 55.

Tutti i comuni della Regione sono obbligati a dotarsi di un piano regolatore conforme alle prescrizioni della presente legge, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa.

Fino all'adozione ed approvazione del piano regolatore generale di cui al comma precedente, possono essere apportate varianti agli strumenti urbanistici vigenti predisposte solo per la realizzazione di opere pubbliche, nonchè per la realizzazione dei programmi di edilizia economica e popolare e per la verifica degli standards, ai sensi dell'art. 5, punto *d*), della legge regionale n. 6 del 12 febbraio 1979.

In caso di inadempienza alle disposizioni del primo comma, la giunta regionale, previa diffida a provvedere nel termine di sessanta giorni, si sostituisce ai comuni per l'osservanza degli obblighi di legge, nominando a tal fine un commissario *ad acta*.

Art. 56.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 31 maggio 1980

QUARTA

(8168)

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 57.

Corresponsione degli assegni di cui al contratto nazionale 1979-81.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale regionale beneficiario dell'assegno *una tantum* di L. 250.000 per la mancata variazione trimestrale dell'indennità integrativa speciale nell'anno 1979 è corrisposta allo stesso titolo una ulteriore somma di L. 120.000.

Al personale regionale beneficiario in misura ridotta dell'assegno di L. 250.000 l'ulteriore somma è corrisposta in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1980 al personale regionale dipendente è corrisposto un assegno mensile fisso ricorrente e pensionabile pari a:

L. 45.000 per il I e II livello legge regionale n. 16/1980;

L. 50.000 per il III e IV livello legge regionale n. 16/1980;

L. 55.000 per il V e VI livello legge regionale n. 16/1980;

L. 65.000 per il VII livello legge regionale n. 16/1980;

L. 95.000 per l'VIII livello legge regionale n. 16/1980.

Art. 3.

Fino all'inquadramento dei livelli di cui alla legge regionale n. 16/1980 gli assegni di cui all'articolo precedente sono corrisposti nelle seguenti misure:

L. 45.000 per le unità del I e II livello legge regionale n. 18/74;

L. 50.000 per le unità del III e IV livello legge regionale n. 18/74;

L. 55.000 per le unità del V livello legge regionale n. 18/1974;

L. 55.000 per le unità del VI livello legge regionale n. 18/1974 con meno di anni tre di anzianità nel ruolo regionale dal 1° ottobre 1978;

L. 65.000 per le unità del VI livello legge regionale n. 18/1974 con oltre anni tre di anzianità nel ruolo regionale al 1° ottobre 1978;

L. 95.000 per le unità del VII livello legge regionale numero 18/1974.

Art. 4.

Norma finanziaria

Gli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 270.000.000 per il 1979 e L. 2.050.000.000 per il 1980 trovano copertura rispettivamente nei capitoli 00332 « Oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalle leggi regionali di inquadramento del personale compresi quelli riflessi previdenziali ed assistenziali - Stipendi 1979 e retro » e 00302 « Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo, compresi gli oneri riflessi previdenziali ed assistenziali. Legge regionale n. 18/1974, ed oneri rivenienti dall'applicazione dell'art. 4 della legge regionale n. 23/1974, e successive modificazioni » del bilancio di previsione per l'esercizio 1980.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 58.

Interventi per favorire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei cittadini portatori di handicaps.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, in attuazione degli articoli 3, 35 e 38 della Costituzione e dell'art. 2 dello statuto, nel quadro delle competenze regionali di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi ed interventi volti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio dei portatori di handicaps, soprattutto ai fini della realizzazione del diritto al lavoro.

Gli interventi di cui alla presente legge sono da considerarsi integrativi rispetto ad ogni altro intervento delle categorie protette in atto o prevedibile da altre leggi, particolarmente per quanto concerne il diritto allo studio.

Art. 2.

Le iniziative regionali, dirette a porre i portatori di handicaps nelle condizioni di divenire capaci di svolgere una vita normale, indipendente e completamente integrata nella società, devono favorire:

A) L'istruzione secondaria e universitaria e la produzione e distribuzione di materiale didattico-speciale.

B) L'inserimento lavorativo.

C) Il mantenimento e l'inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita.

Art. 3.

Per perseguire le finalità di cui al punto *A*) dell'art. 2:

a) si interviene nei confronti di studenti portatori di handicaps residenti in Puglia, che intendono accedere o siano già avviati alla scuola media superiore e all'Università e per i quali la frequenza scolastica comporti un notevole aggravio economico alla normale partecipazione ai corsi.

Gli interventi che, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, hanno carattere integrativo, vengono erogati dai comuni e concernono: sussidi didattici, trasporti ed assistenza individuale;

b) la giunta regionale, al fine poi di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps, sentita la commissione consiliare, può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico-speciale, in senso lato, ovvero attrezzature specifiche idonee allo svolgimento dell'attività.

Art. 4.

Per perseguire le finalità di cui al punto *B*) dell'art. 2, si interviene nei confronti di cittadini residenti in Puglia, con handicaps tali che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi e che, non essendo collocati ai sensi delal legge 2 aprile 1968, n. 482, aspirino ad essere inseriti al lavoro.

Le iniziative che, a tal fine assume la Regione, prevedono:

1) l'assegnazione di contributi ai comuni i quali, in forma singola o associata, promuovono e garantiscono la realizzazione di almeno uno dei seguenti interventi:

a) adeguamento dei beni strumentali e di posti di lavoro destinati all'attività lavorativa degli handicappati;

b) facilitazioni per l'istituzione e lo sviluppo di imprese artigiane e agricole, soprattutto a carattere cooperativistico di cui almeno un terzo dei soci siano handicappati;

c) assunzione parziale, in casi eccezionali e motivati, individuabili anche dall'osservatorio del mercato del lavoro, degli oneri sociali derivanti dall'inserimento lavorativo;

d) assunzione totale degli oneri sostenuti per l'attività di formazione professionale svolte sul posto da altri dipendenti della stessa azienda, riferita ad un lavoratore occupato con la qualifica superiore ad apprendista e finalizzata comunque ad un'idonea collocazione del lavoratore medesimo.

Gli interventi succitati devono essere organicamente compresi nell'articolazione dei provvedimenti assunti dagli enti locali e volti a favorire l'inserimento lavorativo degli handicappati;

2) l'accoglimento, in via prioritaria, delle richieste di concessione di contributi di cui all'art. 1 della legge regionale del 13 giugno 1978, n. 22, formulate dalle imprese artigiane, costituite in forma singola o associata che, in base alle proprie linee di programmazione, s'impegnino, per tutto il periodo di vincolo previsto dalla legge, a mantenere l'occupazione di soci o di dipendenti handicappati in numero non inferiore al 20 % dei propri dipendenti;

3) l'elevazione del contributo in conto capitale di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9 della legge regionale del 13 giugno 1978, n. 22, al 75 % delle spese occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di laboratori e al 100 % degli oneri di urbanizzazione (allacciamenti elettrici idrici e fognanti) nei confronti delle imprese artigiane aventi tra i propri soci o dipendenti almeno il 20 % di handicappati con una diminuzione permanente della capacità lavorativa, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n 482.

L'ammontare, comunque, del contributo in conto capitale previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 22/79 viene elevato a L. 30.000.000.

I comuni singoli o associati:

sono tenuti ad assicurare la partecipazione di associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione e alla verifica dei provvedimenti di cui al terzo comma del precedente art. 4;

stabiliscono contatti con le imprese e con la commissione di cui all'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'art. 4 in posti di lavoro adeguati alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali;

esaminano, su richiesta del datore di lavoro o dell'handicappato, i problemi riguardanti l'inserimento di quest'ultimo e suggeriscono idonei conseguenti interventi;

per mezzo dei servizi sociali e sanitari presenti nel territorio, promuovono la predisposizione di interventi atti a garantire ogni forma di sostegno all'inserimento lavorativo degli handicappati e l'adattamento all'ambiente di lavoro e dell'ambiente stesso nei confronti del lavoratore handicappato.

Art. 5.

Per perseguire le finalità di cui al punto *C*) dell'art. 2, si interviene nei confronti di quei cittadini che, a causa del proprio handicap, siano istituzionalizzati o soggetti a rischi di istituzionalizzazione e di altra situazione emarginante e/o segregante.

Al riguardo la Regione assegna contributi ai comuni che, in forma singola o associata, realizzano interventi diretti a:

a) costruire, riammodernare, acquistare o riattare appartamenti o altre strutture immobiliari che, inserite nel normale contesto ambientale, siano destinate all'istituzione di servizi per gli handicappati gravi i quali siano costituiti in gruppi organicamente formati tenendo presenti le barriere architettoniche contrassegnate in maniera univoca su tutto il territorio regionale;

b) gestire in forma diretta o convenzionale con enti pubblici o privati, e associazioni di volontariato, strutture diurne e residenziali (centri polifunzionali) che richiedono un'alta intensità assistenziale ed ospitino un numero di utenti non superiore a dieci, preferibilmente residenti nel territorio del comune o dell'associazione di comuni. Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all'età degli utenti;

c) inserire gli handicappati nel contesto di strutture volte alla organizzazione del tempo libero, gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutta la popolazione.

Art. 6.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, costituisce un gruppo di lavoro coordinato dall'assessore alla sanità e la presenza di un esponente dell'associazione regionale handicappati medio grave, avente il compito di predisporre un programma di ricerche socio-epidemiologiche da attuare nel territorio regionale. Tale programma, da predisporsi in collaborazione con le organizzazioni interessate, deve tendere ad accertare l'idoneità degli interventi assistenziali, curativi e riabilitativi realizzati sul territorio e a proporre l'eventuale loro adeguamento.

La giunta regionale medesima definisce i tempi di lavoro del gruppo e i necessari collegamenti con gli organi di osservazione epidemiologica locali e regionali, nonché con l'osservatorio del mercato del lavoro in Puglia al fine di meglio valutare la rispondenza tra gli interventi per l'inserimento lavorativo degli handicappati e la situazione occupazionale del territorio.

Art. 7.

Il finanziamento regionale ai comuni per gli interventi di loro competenza è realizzato con il metodo della programmazione.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro che deve assicurare il collegamento tra i vari settori di interventi attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, comprendente un rappresentante dell'associazione regionale handicappati medio grave, sottopone all'approvazione del consiglio regionale, il programma annuale che contiene anche l'indicazione dei criteri per l'assegnazione ai comuni dei contributi finalizzati agli interventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il suddetto programma prevede il coordinamento degli interventi regionali con quelli di competenza degli enti locali.

Art. 8.

I comuni che intendono avvalersi del contributo regionale per gli interventi di cui al precedente art. 3 inviano, con atto deliberativo entro il 30 giugno di ogni anno scolastico, la documentazione relativa al numero degli interventi programmati, alla spesa presunta per ciascuno di essi ed ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al primo comma del precedente art. 7.

Art. 9.

I comuni che intendano accedere ai contributi di cui al secondo comma dell'art. 4 inoltrano alla Regione la deliberazione indicante:

la descrizione degli interventi prescelti in rapporto alla situazione occupazionale presente nel territorio ed aventi la validità annuale;

il numero e le caratteristiche degli handicappati interessati a ciascun intervento;

la spesa presunta per ogni intervento;

ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al primo comma del precedente art. 7.

I contributi possono essere assegnati solo per uno degli interventi previsti per ogni utente e per un periodo massimo di un anno.

La richiesta di finanziamento di cui innanzi deve essere inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi.

Art. 10.

Per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 5, i comuni inoltrano alla Regione la deliberazione concernente i piani annuali relativi alle attività gestite direttamente o in convenzione con enti pubblici o privati.

I piani recano:

la descrizione degli interventi con particolare riferimento a quelli riguardanti le strutture ed i servizi;

il numero degli handicappati per ciascun intervento e il tipo di handicap di cui ciascuno è portatore, con specifico riferimento alle difficoltà soggettive derivanti dall'handicap;

il numero e la qualificazione del personale impegnato, ove necessario, per la realizzazione dell'intervento;

la spesa presunta per ogni intervento;

ogni altra notizia od elemento richiesti nel programma di cui al primo comma del precedente art. 7.

La richiesta di finanziamento di cui innanzi, deve essere inoltrata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi.

Art. 11.

Per gli interventi previsti dall'art. 2, nell'anno 1980, si provvederà mediante la seguente variazione al bilancio in corso:

PARTE II - SPESA

	Stanziamento di competenza	Stanziamento di cassa
Variazione in aumento:	—	—
Cap. 15103 (c.n.i.). — Interventi per favorire l'integrazione ecc.		
A) Istruzione secondaria e universitaria e produzione e distribuzione di materiale didattico-speciale	L. 30.000.000	L. 30.000.000
B) Inserimento lavorativo	» 300.000.000	» 300.000.000
C) Mantenimento e inserimento nel proprio nucleo familiare e nel normale ambiente di vita	» 150.000.000	» 150.000.000
per gli interventi previsti dall'art. 6 e concernenti un programma di ricerche socio epidemiologiche .	» 20.000.000	» 20.000.000
Totale . .	L. 500.000.000	L. 500.000.000
Variazione in diminuzione:		
Cap. 15102. — Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie legge regionale n. 65/78	L. 500.000.000	L. 500.000.000

Con la legge di bilancio degli esercizi dal 1981 e seguenti si istituirà apposito capitolo relativo agli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della precedente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. 59.
Interventi nel settore estrattivo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese che esercitano l'attività estrattiva possono essere concessi contributi per la ricerca di materiali di seconda categoria di cui all'art. 2, comma secondo, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, diversi dal marmo, nonché per promuovere la costituzione di valide forme associative ai fini di razionalizzare l'attività di lavorazione e di commercializzazione dei materiali lapidei.

Si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al titolo primo, capi secondo, quarto e quinto della legge regionale 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Alle imprese che esercitano l'attività estrattiva possono altresì essere concessi contributi per la coltivazione in sotterraneo dei materiali indicati nell'articolo precedente.

Sono ammissibili a contributo le spese relative allo scavo dei pozzi per l'estrazione del materiale ed allo scavo delle vie di accesso al giacimento da coltivare.

Alla domanda che deve essere sottoscritta dal titolare e legale rappresentante dell'impresa devono essere allegati i documenti indicati nell'art. 4, lettere *a*), *c*) ed *e*), della legge regionale 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i seguenti altri:

planimetria della zona ove è localizzato il giacimento da coltivare;

piano dei lavori di scavo da eseguire e di coltivazione del giacimento con una relazione tecnico-economica;

preventivo delle spese di scavo;

certificato rilasciato dal comune dal quale risulti, in base alla strumentazione urbanistica in atto, la destinazione dell'area interessata dai lavori di scavo e di coltivazione.

Si applicano, per il resto, l'art. 7, primo e secondo comma, l'art. 8, primo ed ultimo comma, nonché gli articoli 9, 16, 17, 18 19 e 20 della legge regionale 27 febbraio 1979, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto a decorrere dall'esercizio finanziario 1981. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio poliennale della Regione

ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 22 marzo 1980, n. 20 - Settore di intervento: 6 - Industria; Fase di intervento: 6. 1. - Interventi nel settore estrattivo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **60.**

Costituzione del comitato regionale per l'anno internazionale del bambino. Modifiche alla legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 marzo 1980.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini fissati dagli articoli 3 e 4 della legge regionale approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 marzo 1980, sono prorogati al 31 dicembre 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **61.**

Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso a favore dei comuni della Regione un contributo sulla spesa per l'acquisto di attrezzature necessarie per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale.

L'entità del suddetto contributo può raggiungere l'80% del costo delle attrezzature.

Art. 2.

I comuni che intendono fruire dei benefici di cui all'art. 1 devono inoltrare apposita istanza, sottoscritta dal sindaco protempore del comune, indirizzata alla regione Puglia - assessorato agli enti locali e polizia urbana e rurale, corredata dalla deliberazione del consiglio comunale che dovrà contenere l'indicazione delle attrezzature che si intendono acquistare, dell'uso cui saranno adibite, del relativo costo, della somma richiesta a titolo di contributo e dei mezzi per far fronte alla copertura di quella parte di spesa non coperta dal contributo regionale.

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

Per la prima applicazione il termine è fissato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La giunta regionale, sulla base delle istanze pervenute da parte delle amministrazioni comunali, provvederà, con proprio provvedimento, a deliberare la promessa di contributo sulla base di criteri di massima fissati dalla competente commissione consiliare.

Art. 4.

Alla liquidazione dei contributi già promessi provvede la giunta regionale, con proprio provvedimento, previa dimostrazione da parte dei comuni interessati dell'avvenuto acquisto delle attrezzature e dell'avvenuto collaudo delle stesse.

Art. 5.

Alla determinazione dell'importo dei contributi da concedersi per l'esercizio 1981 e seguenti provvederà annualmente la legge di bilancio.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a L. 140.000.000 si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980:

PARTE II - SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 01207 (c.n.i.). — Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale:

stanziamento di competenza . . . . L. 140.000.000
stanziamento di cassa . . . . » 140.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 16202. — Fondo globale per finanziamento leggi regionali in corso di adozione:

stanziamento di competenza . . . . L. 140.000.000
stanziamento di cassa . . . . » 140.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **62.**

Celebrazione del XXX anniversario della Costituzione. Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 13.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini fissati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 28 gennaio 1980, n. 13, sono prorogati al 31 dicembre 1980.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 giugno 1980

QUARTA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 1980, n. **63.**

Interventi straordinari per il potenziamento degli enti pubblici fieristici, nazionali e regionali, operanti in Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 27 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione concorre, con interventi straordinari in favore degli enti pubblici fieristici pugliesi, al risanamento economico finanziario dei bilanci di detti enti, nei casi di disavanzi determinati da spese di investimenti in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammodernamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi destinati o da destinare esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente autorizzate.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art 1 sono stabiliti annualmente dalla giunta regionale in base al disavanzo dei bilanci degli enti accertati in sede di consuntivo nei modi e termini di legge.

Art. 3.

Le domande intese ad ottenere il contributo straordinario devono essere prodotte dagli enti interessati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presa d'atto del conto consuntivo da parte dell'organo di controllo.

Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

1) copia del conto consuntivo;

2) copia dell'atto deliberativo del consiglio di amministrazione dell'ente di approvazione del conto consuntivo;

3) copia del provvedimento dell'organo di controllo relativo alla presa d'atto del conto consuntivo:

4) piano di ammortamento della parte di disavanzo afferente gli investimenti in conto capitale e relativi interessi passivi, oneri o gravami di altro genere.

Art. 4.

Nel bilancio di previsione della Regione è inserito il seguente capitolo di spesa:

Cap. 08203. — Contributi straordinari per il potenziamento degli enti pubblici fieristici, nazionali e regionali, operanti in Puglia.

Per l'esercizio 1980 il capitolo di spesa di cui al comma precedente prevederà uno stanziamento di L. 200.000.000.

Qualora detto stanziamento dovesse essere insufficiente, i contributi saranno ripartiti in proporzione alle spese sostenute da ciascun ente fieristico.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

PARTE II - SPESA

	Bilancio di competenza	Bilancio di cassa
Variazione in aumento:	—	—
Cap. 08203 (c.n.i.). — Contributi straordinari per il potenziamento degli enti pubblici fieristici, nazionali e regionali operanti in Puglia	L. 200.000.000	L. 200.000.000
Variazione in diminuzione:		
Cap. 16202. — Fondo per il finanziamento di spese d'investimento derivanti da leggi regionali in corso di adozione	L. 200.000.000	L. 200.000.000

Art. 5.

L'art. 7 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48, è così sostituito: « I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio ».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 6 giugno 1980

QUARTA

(8329)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803160)